



*Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi*


## **Il sistema delle segnalazioni statutarie**

---

*Manuale per le Consorziato*

Funzione Ricerche e Studi FITD

Roma, settembre 2011





## Sommario

*Il **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** (d'ora in poi FITD o Fondo) ha strutturato, fin dalla sua costituzione come consorzio volontario nel 1987, un **Sistema di Segnalazioni Statutarie** fondato sulla predisposizione e l'invio di segnalazioni periodiche da parte delle Banche Consorziato.*

*Tali flussi sono utilizzati dal FITD per calcolare le quote di contribuzione per gli interventi e le spese di funzionamento a carico di ciascuna consorziata; determinare i voti spettanti in Assemblea a ciascuna consorziata; fornire alle consorziate regole di sana e prudente gestione, il cui rispetto viene costantemente monitorato allo scopo di evitare interventi da parte del Fondo.*

*Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, le segnalazioni statistiche che le consorziate sono tenute a inviare sono riconducibili a tre aspetti: gli **Indicatori** dei profili gestionali, la **Base Contributiva** e gli **ulteriori dati** richiesti dal Comitato di Gestione, con l'approvazione della Banca d'Italia.*

*Questa previsione si è in parte modificata nel 2001 per effetto del Protocollo di Intesa siglato tra Banca d'Italia e FITD e avente a oggetto la produzione di un'apposita base dati da parte dell'Organo di Vigilanza e la trasmissione del conseguente flusso informativo periodico al Fondo per la valutazione degli indicatori gestionali e della posizione statutaria delle banche consorziate.*

*L'attuazione del Protocollo tra la Banca d'Italia e il FITD ha determinato una distinzione della fonte dei dati utilizzati per alimentare il sistema delle segnalazioni statutarie. A partire dalla segnalazione riferita a giugno 2002, infatti, gli Indicatori Gestionali sono costruiti sulla base delle evidenze segnaletiche di matrice dei conti che la Banca d'Italia invia periodicamente al Fondo in attuazione del Protocollo, mentre le informazioni concernenti la Base Contributiva continuano a essere oggetto di segnalazione semestrale al FITD da parte delle Banche Consorziato.*

*Il presente documento si propone di illustrare il **Sistema delle Segnalazioni Statutarie** del FITD nella sua struttura attuale, fornendo altresì il quadro evolutivo laddove necessario per ragioni di completezza. Nel contempo si propone di fornire le istruzioni per la produzione, l'invio e la corretta interpretazione delle segnalazioni.*

*Con riferimento all'obbligo di segretezza, si rammenta che l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 659/96 di recepimento della Direttiva 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi, sostituendo l'art. 96 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ha previsto che: "I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi".*





## Indice

1. Gli Indicatori dei Profili Gestionali.....	7
1.1 Indicatore A1 .....	11
1.2 Indicatore B1.....	12
1.3 Indicatore di Trasformazione delle scadenze.....	13
1.4 Indicatori D1 e D2 .....	14
1.5 Segnalazioni delle filiali extracomunitarie appartenenti al gruppo dei G-10 .....	16
1.6 Segnalazioni delle banche di nuova costituzione (New Cos).....	17
1.7 Le soglie statutarie.....	17
1.7.1 Soglie e classi attuali .....	18
1.8 L'Indice Sintetico e le classi statutarie.....	19
1.8.1 Le sanzioni previste dagli articoli 6 e 9 dello Statuto .....	20
1.8.2 Esempi di calcolo della Posizione Statutaria.....	21
2. 2. La base contributiva e le quote di contribuzione .....	23
2.1 I Fondi Rimborsabili .....	23
2.2 Calcolo dei Fondi Rimborsabili e condizioni sui dati .....	24
2.2.1 Esempio di calcolo dei Fondi Rimborsabili .....	26
2.3 Le Quote di Contribuzione .....	28
2.3.1 La quota proporzionale di contribuzione .....	28
2.3.2 Il meccanismo della Regressività.....	28
2.3.3 La correzione per l'Indice Sintetico Medio Ponderato .....	30
2.3.4 Esempio di calcolo dell'Indice Sintetico Medio Ponderato .....	31
2.4 Le quote di contribuzione per le spese di funzionamento .....	32
2.5 Le quote di contribuzione per l'impegno .....	33
3. Istruzioni per la produzione e l'invio delle segnalazioni statutarie: Glossari e modulistica ....	35
3.1 I Glossari .....	35
3.2 La modulistica .....	36
3.2.1 Modello F10-BC/1 .....	38
3.2.2 Modello F10-BC/2 .....	39
3.2.3 Modello F10-BC/3 .....	42



3.2.4 Modello F10-BC/4 .....	47
Appendice.....	49
1. Il Protocollo d'intesa Banca d'Italia - FITD.....	49
2. Modifiche dell'assetto operativo .....	50
3. La frequenza di invio delle Segnalazioni .....	51
3.1 Schema per l'invio delle segnalazioni - Gli Indicatori Gestionali .....	52
3.2 Il Sistema di rettifica degli Indicatori Gestionali .....	52
3.3 Schema per l'invio delle segnalazioni - La Base Contributiva .....	54
4. La procedura elettronica.....	55
4.1 Lo scambio delle informazioni tra Fondo e consorziate .....	55
4.1.1 La Base Contributiva .....	56
4.1.2 Gli Indicatori Gestionali.....	57
Appendice terminologica.....	59



## 1. Gli Indicatori dei Profili Gestionali

Il modo più efficace con il quale un meccanismo di assicurazione dei depositi può svolgere la propria azione di garanzia nei confronti dei depositanti è attraverso un sistema di misurazione e controllo della rischiosità delle banche, sulla base dei cui risultati intervenire per rimuovere le anomalie accertate e ridurre al minimo i costi di un'eventuale crisi bancaria.

A questo scopo, il FITD effettua un monitoraggio della situazione gestionale delle proprie consorziate con l'ausilio di un sistema di indicatori dei profili gestionali di Rischiosità, Solvibilità e *Redditività/Efficienza*.

Il suddetto sistema, in vigore fino a settembre 2000 con sette indicatori, fino a marzo 2006<sup>1</sup> con cinque, è ora costituito da quattro indicatori riferiti ai tre profili gestionali menzionati: A1, B1, D1 e D2.

### Profilo di Rischiosità

Vi si riconducono due indicatori incentrati sul "rischio di credito", in funzione della rilevanza di tale rischio nelle ipotesi di dissesto di una banca.

L'indicatore **A1** evidenzia il rischio che una banca possa subire perdite tali da determinare una situazione di crisi (ovvero la capacità da parte di questa di far fronte a eventuali perdite senza divenire insolvente).

L'indicatore ha subito nel corso del 2008 una revisione, a conclusione della quale è stata modificata la composizione degli aggregati in funzione delle novità introdotte con la nuova circolare 272/08 "matrice dei Conti" della Banca d'Italia. Il rischio di perdita che l'indicatore è volto a misurare è individuato dal rapporto tra l'ammontare delle "Sofferenze nette" e quello del "Patrimonio di Vigilanza". In particolare, la sostituzione del vecchio denominatore "Patrimonio di bilancio (inclusi i fondi rischi su crediti) e prestiti subordinati" con il "Patrimonio di Vigilanza" è funzione della maggiore stabilità di quest'ultimo nel tempo.

L'indicatore **A2**, abrogato a marzo 2001 e ora utilizzato a fini statistici, rapporta le "Sofferenze nette verso clientela ordinaria" agli "Impieghi netti verso clientela ordinaria", evidenziando in tal modo la qualità del portafoglio impieghi della banca

<sup>1</sup> A partire dalla segnalazione riferita al 30/06/2006 sono state abrogate le regole di Trasformazione delle Scadenze, in recepimento dell'analoga modifica apportata dalla Banca d'Italia alla circolare n. 229/99 "Istruzioni di vigilanza per le banche" con provvedimento n° 397725 del 6 Aprile 2006 (decorrenza a far tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - GU n. 86 del 12 aprile 2006).



### Profilo di Solvibilità

E' costituito da due indicatori volti a evidenziare il grado di patrimonializzazione della banca.

L'indicatore **B1** esprime il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e il valore dei requisiti patrimoniali complessivi di vigilanza.

Si osservi, in proposito, che dalla segnalazione riferita a dicembre 2008 la grandezza impiegata al numeratore è il patrimonio di vigilanza comprensivo degli elementi patrimoniali di terzo livello.

L'indicatore **B2**, abrogato a marzo 2001 e ora utilizzato a fini statistici, è dato dal rapporto tra il "patrimonio di vigilanza" e la "provvista da clientela ordinaria", indicativo di una sorta di "leverage" della banca.

### Profilo di Redditività/Efficienza

Si compone di due indicatori costruiti su dati di conto economico.

L'indicatore **D1**, costruito come "Costi di Struttura" su "Margine di Intermediazione", sottolinea un aspetto dell'attività ordinaria della banca; evidenzia sia la copertura, da parte del margine di intermediazione, dei costi dell'attività caratteristica della banca, sia, per la parte residuale, la capacità di fronteggiare le eventuali componenti di costo aventi natura straordinaria.

L'indicatore **D2**, "Perdite su crediti" su "Risultato Lordo di Gestione", misura l'incidenza delle perdite su crediti sul risultato lordo di gestione, espressione di una misura dell'economicità della gestione caratteristica della banca.

Gli obiettivi di tale sistema si possono così riassumere:

- fornire delle regole di sana e prudente gestione, il cui rispetto dovrebbe mantenere immune il Fondo da interventi a tutela dei depositanti o, in ogni caso, minimizzare il costo nel caso di intervento;
- individuare le banche che presentano il maggior rischio di intervento da parte del Fondo, al fine di porre in atto azioni preventive che permettano di rimuovere le anomalie accertate.

Si rammenta che, in seguito all'attuazione del Protocollo tra la Banca d'Italia e il FITD, tutti gli indicatori sono costruiti sulla base dei dati aggregati (numeratore/denominatore), ottenuti dalle evidenze di matrice dei conti alle date di riferimento, che il Fondo riceve periodicamente dalla Banca d'Italia<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Sul punto, si veda l'Appendice, nella parte dedicata al Protocollo di intesa tra Banca d'Italia e FITD.



### **Linee evolutive**

#### **2005-2008**

Nel quadro del processo di rivisitazione del sistema degli indicatori gestionali individuali e di introduzione di quelli su base consolidata, impulso fondamentale è venuto dall'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Come noto, il D. Lgs. 38/2005 ha stabilito, con riferimento alle banche, l'obbligo di redigere secondo gli standard internazionali tanto il bilancio consolidato quanto il bilancio individuale, a decorrere, rispettivamente, dall'esercizio 2005 e dall'esercizio 2006, con facoltà di anticipo di questo ultimo al 2005.

Data tale gradualità di applicazione, la Banca d'Italia ha provveduto al recepimento degli IAS/IFRS nel sistema bancario interessando, nell'ordine, la disciplina del bilancio (circolare n. 262 del 22 dicembre 2005), le segnalazioni consolidate (13° aggiornamento del 25 gennaio 2006 della circolare n. 115/90), la rilevazione del patrimonio di vigilanza (17° aggiornamento del 28 giugno 2006 della circolare n. 49/89), le segnalazioni statistiche individuali delle banche (18° aggiornamento del 1° dicembre 2006 della circolare n. 49/89). Infine, a luglio 2008 è stata pubblicata la nuova circolare n. 272/08 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", in sostituzione della n. 49/89.

Si osservi, in particolare, come il citato 18° aggiornamento della 49/89 abbia costituito un primo adeguamento importante della matrice dei conti, volto essenzialmente a recepire gli IAS/IFRS nelle sezioni informative relative ai dati di bilancio, nelle more di una più generale revisione anche delle altre sezioni (poi attuata con la circolare 272/08). Nello specifico, l'aggiornamento in parola ha riguardato, tra l'altro, la sezione della matrice utilizzata per la costruzione degli indicatori di redditività D1 e D2 del FITD. Da qui la necessità di procedere all'analisi e all'attenta rivisitazione degli indicatori in discorso, sotto il profilo dei contenuti e della codifica delle specifiche voci di matrice impiegate negli aggregati che ne costituiscono numeratore e denominatore.

#### **2008-2009**

Nel 2008 la Banca d'Italia ha pubblicato la nuova circolare n. 272/08 "Matrice dei conti", che va a sostituirsi alla circolare n. 49/89 "Manuale di compilazione della matrice dei conti", determinando una riorganizzazione complessiva della materia.

In particolare, dalle precedenti 9 sezioni della circolare 49/89 si è passati alle 4 della nuova normativa, in cui le voci di matrice afferenti alle vecchie 9 sezioni sono state oggetto di riallocazione e di ricodifica. All'interno della nuova struttura trovano spazio le modifiche già apportate in precedenza ai dati di conto economico e al patrimonio di vigilanza con gli aggiornamenti della circolare 49/89.

Conseguentemente, nel Glossario del Fondo sono state apportate le necessarie variazioni alla composizione degli aggregati utilizzati nel calcolo degli indicatori gestionali, in relazione all'articolazione della nuova circolare 272/08, con



decorrenza 31 dicembre 2008 (fatta eccezione per A1, per il quale i nuovi aggregati sono stati applicati a partire dalla segnalazione del 30 giugno 2008).

Nello specifico: l'indicatore **A1** è stato modificato introducendo una nuova composizione del numeratore "sofferenze nette" articolata sulla base delle voci relative a dati di bilancio (sezione III della 272/08) e sostituendo al denominatore il "patrimonio di bilancio" con il "patrimonio di vigilanza"; per quanto riguarda **B1**, è stata ampliata la composizione del numeratore "patrimonio di vigilanza" con la considerazione delle voci relative al patrimonio di vigilanza di terzo livello; con riferimento, infine, agli indicatori di redditività, per **D1** le modifiche hanno riguardato le voci relative a "altri oneri di gestione" e "altri proventi di gestione", ora computate al numeratore "costi di struttura", che sono trasferite al denominatore "margine di intermediazione", mentre per **D2**, ai fini della composizione del numeratore "perdite su crediti al netto delle riprese di valore", sono state inserite le voci relative a "rettifiche di valore per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita" e "riprese di valore su attività finanziarie disponibili per la vendita", con il pertinente segno.

A maggio 2009, a seguito di un'attenta opera di raccordo e di analisi, è stato pubblicato anche il nuovo Glossario per la Base Contributiva allineato alla circolare n. 272/08 della Banca d'Italia.

#### 2009-2010

Nei primi mesi del 2010, a seguito della pubblicazione a dicembre 2009 del 1° aggiornamento della circolare 272/08, gli uffici del Fondo hanno provveduto ad adeguare i Glossari ai cambiamenti intervenuti nella normativa.

Nell'aggiornamento della normativa, l'obiettivo della Vigilanza è stato quello di evitare onerosi "doppi binari" nella produzione dei flussi informativi da parte delle banche, accrescendo indirettamente anche la qualità dei dati trasmessi.

Nella sostanza, le modifiche introdotte nella circolare di matrice recepiscono i cambiamenti intervenuti nella circolare di bilancio 262/05 a novembre 2009. Inoltre, sono state prese in considerazione le novità segnaletiche introdotte nell'ambito delle regolamentazioni internazionali e le nuove esigenze emerse, a livello nazionale, per effetto dei fabbisogni informativi scaturiti dalla crisi finanziaria e funzionali all'attività di analisi economica e di informativa all'esterno.

Dal punto di vista degli indicatori utilizzati dal Fondo, le variazioni normative hanno interessato il profilo di redditività-efficienza e, dunque, gli indicatori D1 e D2.

La nuova versione del Glossario degli indicatori gestionali del Fondo è stato pubblicato a febbraio 2010, con applicazione a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2009, mentre il Glossario aggiornato per la Base Contributiva è stato reso disponibile nella seconda parte dell'anno, decorrendo le modifiche alle voci incluse negli aggregati dal 30 giugno 2010.



2010-2011

Nel periodo è proseguita l'attività di ricerca, da tempo avviata, volta alla revisione e all'adeguamento metodologico del sistema di misurazione e controllo della rischiosità delle banche consorziate attualmente impiegato dal Fondo. Nei primi mesi del 2011 è stata finalizzata una prima versione del nuovo modello, che verrà ulteriormente testato nel corso dell'anno anche con applicazione ai dati consolidati.

## 1.1 Indicatore A1

Il *Profilo di Rischiosità* è costituito da un indicatore incentrato sul rischio di credito.

L'indicatore A1 è così determinato:

$$A1 = \frac{\text{Sofferenze nette}}{\text{Patrimonio di Vigilanza}}$$

Per l'esatta individuazione del numeratore e del denominatore del rapporto, si rinvia agli aggregati 10000 e 30010 del Glossario FITD.

Come specificato dall'art. 7 dell'Appendice allo Statuto, i dati richiesti dal FITD si basano, ove possibile, sul sistema di segnalazioni di Vigilanza che le banche sono tenute a inviare alla Banca d'Italia.

Dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2008 l'indicatore A1 è calcolato come "*Sofferenze nette / Patrimonio di vigilanza*", mentre in precedenza era dato dal rapporto "*sofferenze totali al netto dei dubbi esiti / patrimonio di bilancio, inclusi i fondi rischi su crediti + prestiti subordinati*".

L'ammontare delle sofferenze utilizzato al numeratore del nuovo A1 è calcolato a partire dalle esposizioni lorde verso clientela ordinaria, riportate nella nota integrativa del bilancio e segnalate tra i dati di bilancio nella base informativa W, cui sono dedotte le pertinenti rettifiche di valore complessive. Ne consegue che le voci di matrice componenti il numeratore hanno periodicità semestrale e sono segnalate in Banca d'Italia con la matrice W di giugno e dicembre.

Il patrimonio di vigilanza da porre al denominatore dell'indicatore A1 è quello segnalato alla data di riferimento degli indicatori gestionali (30 giugno o 31 dicembre), non comprensivo degli elementi relativi al patrimonio di terzo livello. Si rinvia a quanto disposto dalle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali<sup>3</sup> per la composizione dell'aggregato da utilizzare.

<sup>3</sup> Circ. Banca d'Italia n. 155 del 18/12/1991 e successivi aggiornamenti.



Poiché la segnalazione delle sofferenze ha natura semestrale, mentre il patrimonio di vigilanza è segnalato ogni trimestre, per le banche soggette a valutazione della posizione statutaria con cadenza trimestrale (al 31 marzo e al 30 settembre) l'indicatore A1 risulta composto da un numeratore e un denominatore con diversa periodicità. La segnalazione degli indicatori trimestrali implica, dunque, per il numeratore di A1, il trascinarsi delle sofferenze nette riferite al semestre precedente.

A conclusione di quanto esposto per il profilo di Rischiosità, nella seguente tabella si riporta il raccordo tra le voci del Glossario FITD utilizzate per il calcolo dell'indicatore A1 e i corrispondenti aggregati del Dizionario Dati della Banca d'Italia (ove disponibili):

	Dizionario dati	Descrizione	Glossario
Numeratore A1	n. d.	Sofferenze nette	10000
Denominatore A1	1052010	Patrimonio di vigilanza	30010

## 1.2 Indicatore B1

A tale indicatore del *Profilo di Solvibilità* è demandato il compito di evidenziare il grado di patrimonializzazione della banca.

L'indicatore B1 è determinato sulla base del seguente rapporto:

$$B1 = \frac{\text{Patrimonio di Vigilanza, incluso patrimonio di terzo livello}}{\text{Totale requisiti patrimoniali}}$$

A partire dalle segnalazioni degli indicatori gestionali riferita a dicembre 2008 la composizione del numeratore di A1 "Patrimonio di vigilanza" è stata ampliata con la considerazione degli elementi patrimoniali di terzo livello.

Per ciò che concerne le modalità di compilazione degli aggregati che compongono tale indicatore (30000 e 40000 del Glossario, rispettivamente, per il numeratore e il denominatore), si veda quanto disposto dalle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali"<sup>4</sup>.

Di seguito si riporta il raccordo tra le voci del Glossario FITD utilizzate per il calcolo dell'indicatore B1 del profilo di Solvibilità e i corrispondenti aggregati del Dizionario Dati della Banca d'Italia (ove disponibili):

<sup>4</sup> Circ. Banca d'Italia n. 155 del 18/12/1991 e successivi aggiornamenti



	Dizionario dati	Descrizione	Glossario
Numeratore B1_OLD	1052010	Patrimonio di vigilanza individuale	30000
Numeratore B1_NEW	n. d.	Patrimonio di vigilanza individuale, incluso patrimonio di terzo livello	30020
Denominatore B1	1820038	Sgad: totale requisiti patrimoniali	40000

### 1.3 Indicatore di Trasformazione delle scadenze<sup>5</sup>

L'indicatore del *Profilo di Trasformazione delle scadenze*, nei suoi anni di validità, ha fatto diretto riferimento alle regole di Vigilanza dettate dalla Banca d'Italia in materia di limiti alla trasformazione delle scadenze.

Tale insieme ha trovato applicazione, nella sua articolazione in tre regole, fino alla segnalazione riferita a dicembre 2003, in due regole da giugno 2004 a marzo 2006.

Nel 2004, infatti, è stata attuata una prima revisione dell'ambito di applicazione della normativa sulla trasformazione delle scadenze e segue alla considerazione dei mutamenti intervenuti nel sistema bancario italiano dal 1993, anno di prima introduzione delle regole, con particolare riferimento al processo di concentrazione e alla crescente specializzazione delle attività all'interno dei gruppi.

Da qui la volontà della Vigilanza di rendere applicabili le regole, nella nuova formulazione, esclusivamente a livello consolidato da parte dei gruppi bancari, ferma restando l'applicazione a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi.

Il nuovo set di due regole discende dalla suddetta riforma della regolamentazione decisa in materia dall'organo di vigilanza ed è stato applicato dal Fondo da giugno 2004 a marzo 2006.

Successivamente, con provvedimento n. 397725 del 6 Aprile 2006, la Banca d'Italia ha abrogato i Capitoli 6 e 7 del Titolo IV delle Istruzioni di Vigilanza, concernenti rispettivamente i "finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese" e i "limiti alla trasformazione delle scadenze", con decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 86 del 12 aprile 2006).

Il Consiglio del FITD, nella riunione del 21 giugno 2006, ha preso atto della suddetta modifica con riferimento all'art. 7 comma 2 dell'Appendice allo Statuto, dove si stabilisce che: *"eventuali modifiche apportate dalla Banca d'Italia alle Istruzioni di Vigilanza che si riferiscono all'indicatore B1 e alle Trasformazione delle scadenze,*

<sup>5</sup> Il presente paragrafo si mantiene anche in questa versione del Manuale, nelle more della prima riforma statutaria utile che proceda all'eliminazione dallo Statuto della parte relativa al profilo in questione.



comporteranno l'automatico aggiornamento delle modalità di calcolo degli indicatori".

Pertanto, ai fini della normativa statutaria del Fondo, è **abrogato** l'art. 6, comma 3 dell'Appendice allo Statuto (indicatore di Trasformazione delle scadenze), a decorrere dalla segnalazione statutaria del **30 giugno 2006**.

#### 1.4 Indicatori D1 e D2

Il *Profilo di Redditività - Efficienza* si compone di due indicatori relativi al conto economico.

$$D1 = \frac{\text{Costi di Struttura}}{\text{Margine di Intermediazione}}$$

$$D2 = \frac{\text{Perdite su Crediti (al netto dei recuperi)}}{\text{Risultato Lordo di Gestione}}$$

Gli aggregati utilizzati dal Fondo (73000 e 74000 per l'indicatore D1; 75000 e 76000 per D2) sono costruiti a partire dalle voci appartenenti alla *sezione III "Dati di bilancio"* della matrice dei conti, secondo quanto previsto dalla circolare 272/08 della Banca d'Italia. Inoltre, gli aggregati FITD corrispondono a specifici aggregati del Dizionario Dati della Banca d'Italia.

Con riferimento alle modalità di costruzione, l'indicatore **D2** si calcola *solo* se il numeratore (aggregato 76000 del Glossario) e il denominatore (aggregato 75000 del Glossario) sono entrambi positivi.

Diversamente, ai fini del calcolo dell'Indice Sintetico si applica il seguente schema:

Numeratore	Denominatore	Coefficiente
<i>Positivo</i>	<i>Positivo</i>	dipende dal valore assunto dal rapporto
<i>Negativo</i>	<i>Positivo</i>	0
<i>Negativo</i>	<i>Negativo</i>	0
<i>Positivo</i>	<i>Negativo</i>	4
<i>0</i>	<i>Pos/Neg</i>	0

Si noti che dal 2004 lo schema è stato integrato dall'ulteriore previsione di un *coefficiente zero* da attribuire nel caso di un numeratore nullo in corrispondenza di un denominatore negativo o positivo; è stato, altresì, modificato il caso di



numeratore e denominatore entrambi negativi con la previsione di un coefficiente pari a zero e non più uguale a quattro.

Le filiali di banche estere operanti in Italia, ai fini della segnalazione degli indicatori del profilo in questione, provvedono a segnalare solo i dati di conto economico riferiti all'esercizio chiuso il 31/12 dell'anno precedente<sup>6</sup>, diversamente da quanto disposto dall'art. 8 dell'Appendice allo Statuto in materia di frequenza delle segnalazioni.

\*\*\*

Come noto, la composizione degli aggregati impiegati per il calcolo di D1 e D2 è stata modificata in seguito agli aggiornamenti della circolare di matrice nel 2006, in cui la sezione relativa ai dati di conto economico è stata integralmente ripensata e ricodificata per recepire la logica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L'opera di revisione degli aggregati alla luce della rinnovata impostazione di matrice ha consentito di mantenere la corrispondenza tra il Glossario FITD e il Dizionario Dati Banca d'Italia. I nuovi indicatori sono stati utilizzati a decorrere dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2006.

Gli indicatori di redditività sono rimasti sostanzialmente invariati con il recepimento della nuova circolare 272/08 "Matrice di conti" della Banca d'Italia.

Si rinvia all'ultimo aggiornamento del *Glossario - indicatori gestionali*, disponibile nell'Area riservata alle consorziate - "Comunicazioni e download" del sito web del Fondo, per la composizione nel dettaglio dei singoli aggregati.

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le voci del Glossario FITD utilizzate per il calcolo degli indicatori D1 e D2 del profilo di Redditività e i corrispondenti aggregati del Dizionario Dati della Banca d'Italia:

	Dizionario dati	Descrizione	Glossario
Numeratore D1	<b>1606803</b>	SGAD: Costi di struttura	<b>74000</b>
Denominatore D1	<b>1604410</b>	SGAD: Margine di intermediazione	<b>73000</b>
Numeratore D2	<b>1603025</b>	SGAD: Perdite su crediti al netto delle riprese di valore	<b>76000</b>
Denominatore D2	<b>1604604</b>	SGAD: Risultato lordo di gestione	<b>75000</b>

<sup>6</sup> Ciò in quanto la circolare n. 272/08 "Matrice dei conti" della Banca d'Italia prevede che le sottosezioni 3.4 "conto economico - costi" e 3.5 "conto economico - ricavi" della sezione III "dati di bilancio" debbano essere segnalate dalle filiali italiane di banche estere con periodicità annuale.



Si osservi che, a fini di continuità, la codifica degli aggregati della Banca d'Italia è rimasta invariata anche a seguito della mutata composizione degli stessi valida a partire da dicembre 2006.

## 1.5 Segnalazioni delle filiali extracomunitarie appartenenti al gruppo dei G-10

L'art. 2, comma 2, dello Statuto prevede l'adesione *obbligatoria* al Fondo delle filiali di banche extracomunitarie esercenti attività in Italia per le quali non sia operante un sistema di garanzia dei depositanti equivalente nel paese di origine.

Poiché, a seguito di un'indagine condotta dalla Banca d'Italia, cui è demandata l'espressione del giudizio di equivalenza, è emerso che per nessuna delle Filiali di Banche extracomunitarie vige il suddetto principio di equivalenza, le stesse sono state formalmente invitate ad aderire al FITD.

Per talune di queste filiali di banche estere (quelle facenti parte dei paesi del gruppo dei G-10) non esiste l'obbligo di segnalare le sezioni della matrice dei conti relative ai requisiti minimi di patrimonio, per cui l'indicatore B1 "Patrimonio di Vigilanza / Totale Requisiti Patrimoniali" non può essere calcolato<sup>7</sup>.

Infine, le filiali in discorso sono tenute a segnalare alla Banca d'Italia i dati di conto economico con periodicità annuale anziché semestrale.

In ragione di ciò, si è provveduto a esonerare le filiali di banche extracomunitarie, per le quali sia previsto l'esonero da parte della Banca d'Italia dalla segnalazione dei coefficienti patrimoniali, dal calcolo dell'indicatore B1, ponendo lo stesso in "Normalità".

Per ciò che riguarda il conto economico, in mancanza di quello semestrale, si considera il dato riferito all'intero esercizio.

Ciò significa che, nella segnalazione riferita a giugno, per D1 e D2 verrà ripetuto il dato riferito al 31 dicembre.

In forza del Protocollo tra la Banca d'Italia e il FITD, nel cd inviato dalla Vigilanza alla data del 30/06 viene normalmente riproposto anche il flusso relativo al 31/12 precedente, rendendo così possibile la descritta operazione di trasferimento dei dati.

---

<sup>7</sup> La ragione di tale esclusione è che per queste banche (così come per le filiali di banche comunitarie) esiste già un obbligo di rispetto dei requisiti minimi di Patrimonio imposto dalla normativa di Vigilanza del paese d'origine.



## 1.6 Segnalazioni delle banche di nuova costituzione (New Cos)

Come noto, una banca neo-costituita presenta, nei primi anni di attività, una situazione fisiologica di squilibrio tra costi e ricavi legata al sostenimento dei costi operativi (o di struttura) che non trovano una corrispondenza dal lato dei ricavi poiché la banca non ha ancora sviluppato in modo pieno la propria attività.

Questo fenomeno pone tale tipologia di banche in una situazione di penalizzazione dal punto di vista del posizionamento rispetto agli indicatori dei profili gestionali.

Infatti, a fronte dello squilibrio tra costi e ricavi, le banche neo-costituite si potrebbero trovare in una situazione di “non-normalità” negli indicatori D1 (Costi di struttura / Margine di Intermediazione) e D2 (Perdite su crediti, al netto dei recuperi / Risultato lordo di gestione).

Al fine di ridurre questa anomalia, il comma 5 dell’art. 6 dell’Appendice allo Statuto dispone che:

*“In deroga a quanto previsto dal comma 4, alle banche di nuova costituzione, per un anno dall’inizio dell’attività o per un massimo di tre segnalazioni ordinarie, nel caso di Osservazione e Anomalia negli indicatori D1 e D2, ai fini del calcolo dell’indice sintetico, si applicherà un coefficiente pari a uno”.*

Pertanto, se la data di adesione e quella di inizio dell’attività sono entrambe precedenti a una data segnaletica (31 dicembre o 30 giugno), la norma di cui sopra verrà applicata per tre segnalazioni ordinarie consecutive.

Se, invece, l’adesione e l’inizio dell’attività si collocano a cavallo di una data segnaletica, la deroga verrà applicata per un anno dall’inizio dell’attività.

## 1.7 Le soglie statutarie

Per ciascun indicatore sono fissate delle soglie, cui corrispondono quattro classi all’interno delle quali si può collocare l’indicatore.

Il sistema di soglie e classi attualmente in vigore è stato introdotto con la riforma statutaria del 2004, con applicazione a decorrere dalla segnalazione di giugno dello stesso anno.

Ai fini dell’attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’Indice Sintetico, come analizzato in precedenza, alle *banche di nuova costituzione* si applica la deroga di cui all’art. 6, comma 5, dell’Appendice allo Statuto (cfr. paragrafo 1.6).

Altra deroga in materia di soglie statutarie è quella concernente le banche aventi *base contributiva pari a zero*, di cui all’art. 6, comma 6:



*“In deroga a quanto previsto dai commi 1, 3<sup>o</sup> e 4, alle banche che presentano una Base Contributiva pari a zero, si applica il coefficiente della classe di Normalità indipendentemente dalla loro valorizzazione”.*

La ratio della deroga si rintraccia nella considerazione che questi istituti, nell’ottica del rischio apportato al consorzio, hanno peso nullo e, dunque, gli indicatori di rischiosità e redditività non vengono considerati significativi; poiché i fondi rimborsabili sono nulli, lo è anche la quota variabile di contribuzione della banca e la rischiosità è ininfluyente.

### 1.7.1 Soglie e classi attuali

Il sistema di soglie e classi attualmente in uso è il risultato di uno studio condotto dagli uffici del Fondo negli anni 2003-2004 per verificare l’efficacia previsiva del set di indicatori gestionali utilizzato per il monitoraggio della rischiosità delle banche consorziate.

Rispetto al set di indicatori confermato dall’analisi citata, nel tempo alcune modifiche sono state apportate per effetto di variazioni nella normativa di vigilanza, da cui è derivato il conseguente adeguamento del sistema degli indicatori gestionali del FITD. E’ il caso dell’indicatore di trasformazione delle scadenze, in un primo tempo variato e poi successivamente abrogato<sup>9</sup>.

Di seguito si riportano soglie e classi valide per i 4 indicatori previsti dalla normativa vigente:

Indicatori dei profili gestionali e relative soglie statutarie				
	Normalità	Attenzione	Osservazione	Anomalia
<b>Indicatore A1:</b> Sofferenze nette / Patrimonio di Vigilanza	sino al 20%	dal 20% al 30%	dal 30% al 50%	oltre il 50%

<sup>8</sup> Comma abrogato a far tempo dalla segnalazione riferita a giugno 2006 (trasformazione delle scadenze).

<sup>9</sup> A tale proposito, con la riforma statutaria di febbraio 2004 è stato inserito il comma 8, art 6 dell’Appendice allo Statuto “Con riferimento al comma 3, per le banche consorziate appartenenti a gruppi bancari, ai fini del calcolo dell’indicatore di trasformazione delle scadenze, viene attribuito il valore calcolato su base consolidata. Resta ferma l’applicazione delle regole a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi. L’applicazione decorre a partire dalla segnalazione di giugno 2004”. Norma poi caduta a seguito dell’abrogazione delle regole di trasformazione delle scadenze da parte della Banca d’Italia con provvedimento n. 397725 del 6 Aprile 2006, con decorrenza a far data dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale (GU n. 86 del 12 aprile 2006). A ciò è seguita l’abrogazione dell’indicatore C da parte del Fondo a partire dalla segnalazione di giugno 2006, in virtù dell’automatismo disposto dall’art. 7, comma 2 dell’Appendice allo Statuto: “le eventuali modifiche apportate dalla Banca d’Italia alle Istruzioni di Vigilanza che si riferiscono all’indicatore B1 e alle regole di Trasformazione delle Scadenze, di cui all’art. 6, comporteranno l’automatico aggiornamento delle modalità di calcolo degli indicatori stessi”.



<b>Indicatore B1:</b> Patrim. Vig. / Requisiti Patrimoniali	oltre il 110%	tra 100% e 110%	tra 90% e 100%	inferiore al 90%
<b>Indicatore D1:</b> Costi di Struttura / Margine di Intermediazione	sino al 70 %	sino a 80 %	sino a 90 %	oltre 90 %
<b>Indicatore D2:</b> Perdite su crediti / Risultato Lordo di gestione	sino a 40 % Perd. su cred.<=0	sino a 50 %	sino a 60 %	oltre 60 % o Ris. Lordo Gest. < 0

A ciascuna classe corrisponde un coefficiente:

	<b>A1</b>	<b>B1</b>	<b>D1</b>	<b>D2</b>
<i>Normalità</i>	0	0	0	0
<i>Attenzione</i>	2	1	1	1
<i>Osservazione</i>	4	2	2	2
<i>Anomalia</i>	8	4	4	4

Il passaggio del sistema alle nuove soglie adottate con la riforma statutaria di febbraio 2004 è stato reso graduale mediante l'introduzione del comma 7, art. 6<sup>10</sup>, mentre le soglie definitive sono entrate in vigore a partire dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2005.

## 1.8 L'Indice Sintetico e le classi statutarie

La somma dei coefficienti relativi agli indicatori è definita *Indice Sintetico (IS)*. L'intervallo entro cui l'**IS** si muove, e dunque le modalità di determinazione della Posizione statutaria delle consorziate, è variato nel tempo in relazione alle modifiche progressivamente apportate al set di indicatori.

Il sistema di determinazione della *Posizione Statutaria* in base all'Indice Sintetico, che ora può variare fra 0 e 20, si articola nel seguente modo<sup>11</sup>:

<sup>10</sup> "In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le segnalazioni relative all'esercizio dell'anno 2004, le soglie applicate alle classi di A1 sono: Soglia di anomalia: superiore al 75 %; soglia di osservazione: superiore al 45 %; soglia di attenzione: superiore al 30 %".

<sup>11</sup> Con la riforma statutaria di febbraio 2004 è stato inserito nello Statuto un nuovo articolo (art. 2 Appendice allo Statuto) relativo alla *determinazione della posizione statutaria*. Con l'abrogazione dell'indicatore di Trasformazione delle scadenze l'IS può al massimo assumere un valore pari a 20. Inoltre, è stata eliminata la clausola statutaria secondo cui una banca può essere considerata "Escludibile" solo se presenta B1 in *Anomalia*.



- A) da 0 a 3, la banca è considerata **In Regola**.
- B) da 4 a 5, la banca è considerata **In Attenzione**.
- C) da 6 a 7 la banca è considerata **In Osservazione**.
- D) da 8 a 10, la banca è considerata **In Penalizzazione**, ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.
- E) da 11 a 12, la banca è considerata **In Grave Squilibrio**, ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.
- F) **maggiore di 12**, la banca è considerata **Escludibile**, e può essere esclusa dal Fondo previo assenso della Banca d'Italia (art. 6 dello Statuto).

Per le quattro Posizioni Statutarie più rischiose il Fondo elabora dati trimestrali, ottenuti come i semestrali dalla matrice dei conti di Banca d'Italia.

### *1.8.1 Le sanzioni previste dagli articoli 6 e 9 dello Statuto*

Al posizionamento rispetto agli indicatori dei profili gestionali, ovvero alle sei classi statutarie sopra elencate, è associata una serie di misure rivolte a rimuovere l'eventuale situazione tecnica negativa della consorziata e, in ultima analisi, a preservare le risorse del Fondo (ossia a evitare interventi da parte dello stesso).

Per le banche che mostrano un indice sintetico maggiore o uguale a 8, l'art. 9 dello Statuto dispone la sospensione del diritto della consorziata a partecipare ai processi decisionali del Fondo.

In particolare, si prevede la privazione del diritto di voto in Assemblea (*comma 2, lettera a*), la cessazione degli esponenti della consorziata dai loro eventuali incarichi nel Consiglio, Comitato di Gestione e Collegio dei Revisori (*comma 2, lettera b*).

Come disposto dall'*art. 3, comma 1, lettera c*) dell'Appendice allo Statuto, qualora l'Indice sintetico risulti "*maggiore o uguale a 12, la banca sarà escludibile, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) dello Statuto*".

L'avvio della procedura di espulsione dal Fondo può, dunque, avvenire se la banca è considerata come **Escludibile** per un periodo di almeno un anno.

Se allo scadere dell'anno la banca non è rientrata da tale situazione, il Consiglio del Fondo può, su proposta del Comitato di Gestione e previa autorizzazione della Banca d'Italia, deliberare la sua esclusione, oppure concedere un'ulteriore proroga comunque non superiore a un anno (*art. 6, comma 4, Statuto*).

Il Consiglio può, altresì, deliberare l'esclusione delle banche che si siano rese gravemente inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto, quali le contribuzioni per gli interventi e per le spese di funzionamento (*art. 6, comma 1, lettera b*) e le segnalazioni dei dati (*art. 6, comma 1, lettera c*).



L'esclusione ha effetto, per la consorziata, nel momento in cui la stessa riceve la comunicazione del provvedimento e, comunque, non può avvenire se la banca è in Amministrazione Straordinaria.

Come detto in precedenza, per l'avvio della procedura di esclusione è necessario l'assenso della Banca d'Italia.

Inoltre, nell'ambito della collaborazione esistente tra i due organismi, viene data comunicazione alla Banca d'Italia di qualsiasi sanzione applicata dal Fondo alle consorziate.

### 1.8.2 Esempi di calcolo della Posizione Statutaria

Nelle tavole che seguono sono riportati degli *esempi* di calcolo della posizione statutaria riferiti a tre ipotetiche banche (si vedano il paragrafo 1.7.1 per le soglie e le classi, il paragrafo 1.8.1 per il calcolo dell'Indice Sintetico). Gli esempi proposti sono costruiti sulla base dei 4 indicatori attualmente in vigore.

- a) Nel primo esempio, la **BANCA X** presenta tutti gli indicatori nella classe di *Normalità*.

Il suo Indice Sintetico è zero e la Posizione Statutaria **In Regola**.

Esempio 1 - BANCA X					
	<i>numeratore/denominatore</i>		<i>Indicatore</i>	<i>Classe</i>	<i>Coefficiente</i>
<b>A1</b>	Sofferenze nette	5	16,67	<i>Normalità</i>	0
	Patrimonio di vigilanza	30			
<b>B1</b>	Patrimonio di vigilanza, incluso patrimonio terzo livello	30	150,00	<i>Normalità</i>	0
	Requisiti Patrimoniali	20			
<b>D1</b>	Costi di Struttura	50	55,55	<i>Normalità</i>	0
	Margine di Intermediazione	90			
<b>D2</b>	Perdite su crediti, al netto dei recuperi	5	12,50	<i>Normalità</i>	0
	Risultato lordo di gestione	40			
<b>Indice Sintetico =&gt;</b>					<b>0</b>
<b>Posizione Statutaria =&gt;</b>					<b>In Regola</b>

- b) Nel secondo esempio, la **BANCA Y** presenta un indicatore in *Attenzione* (D1) e due in *Osservazione* (A1 e D2).

L'Indice Sintetico della banca è 7 e la sua Posizione Statutaria **In Osservazione**.



Esempio 2 - BANCA Y					
	<i>numeratore/denominatore</i>		<i>Indicatore</i>	<i>Classe</i>	<i>Coefficiente</i>
A1	Sofferenze nette	10	40,00	<i>Osservazione</i>	4
	Patrimonio di vigilanza	25			
B1	Patrimonio di vigilanza, incluso patrimonio terzo livello	25	125,00	<i>Normalità</i>	0
	Requisiti Patrimoniali	20			
D1	Costi di Struttura	65	72,20	<i>Attenzione</i>	1
	Margine di Intermediazione	90			
D2	Perdite su crediti, al netto dei recuperi	14	56,00	<i>Osservazione</i>	2
	Risultato lordo di gestione	25			
Indice Sintetico =>					<b>7</b>
Posizione Statutaria =>					<b>In Osservazione</b>

- c) Il terzo esempio è quello della **BANCA Z** che presenta tutti gli indicatori in *Anomalia* (A1, B1, D1 e D2 in quanto il Risultato lordo di gestione è negativo).

Conseguentemente, la banca ha un Indice Sintetico di 20 e una Posizione Statutaria che la classifica come **Escludibile**.

Esempio 3 - BANCA Z					
	<i>numeratore/denominatore</i>		<i>Indicatore</i>	<i>Classe</i>	<i>Coefficiente</i>
A1	Sofferenze nette	20	80,00	<i>Anomalia</i>	8
	Patrimonio di vigilanza	25			
B1	Patrimonio di vigilanza, incluso patrimonio terzo livello	15	75,00	<i>Anomalia</i>	4
	Requisiti Patrimoniali	20			
D1	Costi di Struttura	95	105,56	<i>Anomalia</i>	4
	Margine di Intermediazione	90			
D2	Perdite su crediti, al netto dei recuperi	14	-280,00	<i>Anomalia</i>	4
	Risultato lordo di gestione	-5			
Indice Sintetico =>					<b>20</b>
Posizione Statutaria =>					<b>Escludibile</b>



## 2. La base contributiva e le quote di contribuzione

### 2.1 I Fondi Rimborsabili

La **Base Contributiva** (BC) costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dell'ammontare della quota di contribuzione che le banche consorziate sono chiamate a versare in caso di intervento e per il rimborso delle spese di funzionamento del Fondo.

Secondo una logica di tipo assicurativo, tale quota di contribuzione viene commisurata a ciò che le banche assicurano presso il Fondo.

L'art. 25, comma 2, dello Statuto individua, infatti, la base contributiva nell'ammontare dei Fondi Rimborsabili (definiti ai sensi del successivo art. 27) in essere al 30 giugno di ogni anno.

Ai fini dell'individuazione dei Fondi Rimborsabili, l'art. 27 dello Statuto, che riprende l'elenco previsto dall'art. 96 bis del TUB., individua le fattispecie tutelate (comma 1) e i soggetti garantiti attraverso il meccanismo delle esclusioni (comma 2).

Al comma 1 si stabilisce che *“sono ammessi al rimborso i crediti relativi fondi acquisiti dalle consorziate con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli di credito a essi assimilabili”*.

Il comma 2 prevede la lista delle *esclusioni* dalla protezione del FITD<sup>12</sup>.

Non risultano, pertanto, protetti:

- a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;*
- b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;*
- c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;*
- c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;*
- d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli Articoli 648- bis e 648-ter del codice penale;*

---

<sup>12</sup> Si confronti in proposito la Direttiva 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi, e successivi emendamenti. Il testo dell'articolo 27 dello Statuto, comma 2, qui proposto è stato adeguato alla versione aggiornata dell'art. 96 bis del T.U.B. Lo Statuto del Fondo sarà emendato in tal senso alla prima riforma statutaria utile.



- e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali e comunali e degli altri enti della pubblica amministrazione;*
- f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;*
- g) i depositi delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario e degli istituti di moneta elettronica;*
- h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;*
- i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del T.U.B.;*
- l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.*

Una volta identificato ciò che è ammesso al rimborso e dedotte da questo le fattispecie escluse dalla protezione, si applica il limite di protezione, giungendo così alla determinazione dell'ammontare dei Fondi Rimborsabili.

Il livello di copertura è stato pari a 103.291,38 euro per depositante fino al recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2009/14/CE<sup>13</sup> a opera del decreto legislativo n. 49 del 24 marzo 2011. In forza della citata normativa, con decorrenza 7 maggio 2011 si è data applicazione al livello di copertura armonizzato, pari a **100.000 euro** per depositante<sup>14</sup> e per banca.

## 2.2 Calcolo dei Fondi Rimborsabili e condizioni sui dati

Il calcolo per l'individuazione dei Fondi Rimborsabili è il seguente:

- 1.** Si individuano i *Fondi acquisiti con obbligo di restituzione* da parte della banca (BC2000);

---

<sup>13</sup> La Direttiva 2009/14/CE ha apportato modifiche alla 94/19/CE con riferimento al livello di copertura dei sistemi di garanzia dei depositi europei e ai tempi di rimborso. In particolare: il livello minimo di garanzia comunitario è stato elevato da 20.000 euro a 50.000 euro nell'immediato, per poi giungere al livello massimo armonizzato di 100.000 euro entro il 31/12/2010; i tre mesi previsti dalla 94/19/CE per il rimborso ai depositanti sono stati ridotti a 20 giorni lavorativi, prorogabili solo eccezionalmente di altri 10. Si osserva che il processo di revisione della Direttiva 94/19/CE è tuttora in corso e cambiamenti significativi potranno arrivare nel breve per l'operatività dei sistemi di garanzia dei depositi.

<sup>14</sup> Salvo il caso che la banca abbia una filiale in un paese extra-comunitario, fattispecie per la quale si applica il minore tra il limite di protezione del paese ospitante e quello vigente in Italia.



2. Si sottrae l'ammontare dei *Fondi esclusi dalla tutela* del FITD (BC3000);
3. Si ottiene il totale dei *Fondi oggetto di tutela* del FITD (BC4000);
4. Attraverso la ripartizione della BC4000 e del numero totale dei depositanti (BC4400) per le classi d'importo (*fino a 20.000 euro, da 20.000 euro a 100.000 euro, oltre 100.000 euro*) si ottengono i *Fondi Rimborsabili* (BC5000).

Si osservi, a questo proposito, che il limite di copertura è stato adeguato a 100.000 euro a decorrere dal 7 maggio 2011, per effetto del recepimento della normativa comunitaria. Gli scaglioni "fino a 20.000 euro" e "da 20.000 euro a 100.000 euro" si mantengono nella segnalazione per sole finalità statistiche e di continuità metodologica.

5. Infine, sommando a questa voce i FR delle filiali estere (BC6000), si ottengono i **FR totali**:  $BC5000 + BC6000 = BC1000$

#### Calcolo della BC5000

Data la ripartizione della BC4000 e della BC4400 nelle tre classi d'importo:

- a) fino a 20.000 euro
- b) da 20.000 euro fino a 100.000 euro
- c) oltre 100.000 euro

la BC5000 è data da tutti i depositi oggetto della protezione del FITD per intero fino a 100.000 più il numero dei depositanti oltre 100.000 € moltiplicato per 100.000 €:

$$\Rightarrow BC5000 = (BC4000\_A + BC4000\_B) + (BC4400\_C) * 100.000$$

Sui dati devono essere verificate le due seguenti condizioni:

**a) Se  $BC2000 > BC3000$ , allora  $BC4000 > 0$**

$$\Rightarrow BC1000 > 0 \text{ con } BC1000 \leq BC4000$$

**b) Se  $BC2000 = BC3000$ , allora  $BC4000 = 0$**

$$\Rightarrow BC1000 = 0$$

Una volta individuati i FR totali (BC1000), si procede al calcolo del **BC1100**, relativo allo scaglione dei FR fino a 20.000 euro, e del **BC1200** contenente i FR da 20.000 euro a 100.000 euro.



### Calcolo della BC1100

Data la precedente ripartizione nelle tre classi d'importo:

- a) fino a 20.000 euro
- b) da 20.000 euro fino a 100.000 euro
- c) oltre 100.000 euro

la BC1100 è data dall'ammontare dei Fondi oggetto di tutela della classe fino a 20.000 € più la somma del numero dei depositanti delle classi B e C moltiplicati per 20.000 €:

$$\Rightarrow BC1100 = BC4000\_A + (BC4400\_B + BC4400\_C) * 20.000$$

Anche questo calcolo necessita della conoscenza tanto della ripartizione per le tre classi d'importo dei fondi oggetto di tutela (BC4000) quanto del numero dei depositanti (BC4400).

#### 2.2.1 Esempio di calcolo dei Fondi Rimborsabili

A titolo esemplificativo della modalità di compilazione del Modello F10-BC/1, si consideri l'ipotetica **Banca A** avente le seguenti caratteristiche:

#### Provista:

$$BC2000 = 1.000.000 \text{ €}$$

risultante dalla somma algebrica delle relative voci di matrice componenti l'aggregato in base al Glossario;

#### Fondi esclusi dalla tutela fornita dal FITD:

$$BC3000 = 400.000 \text{ €}$$

come dal Modello F10-BC/2 (si veda l'esempio nel paragrafo 3.2.2);

#### Fondi oggetto della Tutela:

$$BC4000 = 600.000 \text{ €}$$

pari alla differenza tra le voci BC2000 e BC3000;



Il calcolo evidenzierà quanto segue:

**A) Ammontare dei Fondi rimborsabili dal FITD (Italia):**

**BC5000** = 550.000 €

come risulta dal Modello F10-BC/3 (si veda l'esempio nel paragrafo 3.2.3);

**B) Ammontare dei Fondi Rimborsabili dal FITD delle filiali all'estero:**

**BC6000** = 0

come da Mod. F10-BC/4;

**C) Totale Fondi Rimborsabili = BASE CONTRIBUTIVA**

**BC1000** = 550.000 €

pari alla somma delle voci BC5000 e BC6000;

**D) Ammontare dei Fondi Rimborsabili fino a 20.000 euro:**

**BC1100** = 270.000 €


Poiché la banca non ha filiali all'estero, tale voce è desumibile dal modello F10-BC/3 in cui è riportata la suddivisione per scaglione di importo dei Fondi oggetto della tutela (si veda il paragrafo 3.2.3).

Sulla base di tale ripartizione, l'importo è il risultato della somma tra i fondi oggetto della tutela fino a 20.000 euro (pari a 110.000 €) e il prodotto tra il numero di depositanti con depositi superiori a 20.000 euro e 20.000 euro (ossia 6+2 per 20.000 = 160.000 €); corrisponde alla voce di matrice dei conti 58855.02.

**E) Ammontare dei Fondi oltre 20.000 euro e fino a 100.000 euro:**

**BC1200** = 280.000 €

pari alla differenza tra la BC1000 e la BC1100; corrisponde alla voce di matrice dei conti 58855.06.





## 2.3 Le Quote di Contribuzione

### 2.3.1 La quota proporzionale di contribuzione

Ai fini del calcolo delle quote di contribuzione, una volta ottenuto l'ammontare dei Fondi Rimborsabili di ciascuna banca, ossia la Base Contributiva, si rapporta tale ammontare alla somma dei Fondi Rimborsabili a livello di sistema (ossia le basi contributive di tutte le banche aderenti tenute alla segnalazione<sup>15</sup>), ricavando, in tal modo, una *quota proporzionale* di base contributiva, espressa in millesimi.

$$\frac{\text{Base contributiva della banca}}{\text{Base contributiva totale del sistema}} \cdot 1.000 = \text{Quota proporzionale in millesimi}$$

Tale quota è corretta dal Fondo con gli aggravii e gli sgravi percentuali previsti dal meccanismo di regressività, descritto all'art. 14 dell'Appendice allo Statuto, e da quelli derivanti dall'applicazione dell'Indice Sintetico Medio Ponderato.

Le Quote proporzionali millesimali sono utilizzate ai fini del calcolo dei voti spettanti in Assemblea a ciascuna consorziata.

### 2.3.2 Il meccanismo della Regressività

Alle quote millesimali proporzionali si applica il meccanismo della *regressività*, in base al quale si prevede una percentuale di aggravio o di sgravio inversamente legata alla dimensione della banca, ovvero all'ammontare di Base Contributiva. Attraverso questo primo meccanismo di correzione, le banche più grandi beneficiano di una riduzione della quota proporzionale, il cui ammontare viene ripartito tra le banche con Base Contributiva più bassa.

Le percentuali di aggravio e di sgravio delle quote millesimali proporzionali variano da un massimo di +7,5% a un minimo di -7,5%, applicate rispettivamente alla banca con la quota millesimale proporzionale più bassa e a quella con la quota millesimale proporzionale più elevata.

Data la distribuzione di quote millesimali proporzionali, si calcola il punto di equilibrio o punto di indifferenza, in corrispondenza del quale la quota millesimale di base contributiva individuata rende uguale la somma degli aggravii e la somma degli sgravi.

---

<sup>15</sup> Nel caso in cui una banca ometta di segnalare il proprio ammontare di Fondi Rimborsabili, ai fini del calcolo delle quote millesimali di contribuzione, si utilizza l'importo della segnalazione immediatamente precedente incrementato del 25% (art. 10, comma 3, dell'Appendice allo Statuto). Nel caso in cui la banca non abbia mai effettuato la segnalazione della Base Contributiva, si adotta come *proxy* l'importo dei depositi di clientela ordinaria risultanti dall'ultimo bilancio. Nel caso di Fondi Rimborsabili pari a zero, la consorziata è tenuta al pagamento della sola quota fissa (la parte variabile, funzione dei FR, è nulla).



Una volta determinato, attraverso un procedimento iterativo<sup>16</sup>, tale punto di indifferenza, con una semplice proporzione si procede al calcolo degli sgravi e degli aggravamenti percentuali delle consorziate con quote millesimali proporzionali comprese tra il minimo e il massimo registrato.

La formula per il calcolo della percentuale di sgravio è pertanto la seguente:

$$-7,5\% : (d - f) = x : (c - f)$$

per cui, per  $c > f$

$$x = -7,5\% * (c - f) / (d - f)$$

La formula per il calcolo della percentuale di aggravamento è, invece,

$$+7,5\% : (f - e) = x : (f - c)$$

per cui, per  $c < f$

$$x = + 7,5\% * (f - c) / (f - e)$$

dove:

**c** = la quota millesimale di base contributiva della banca;

**d** = la quota millesimale di base contributiva più elevata registrata nel sistema alla data di riferimento;

**e** = la quota millesimale di base contributiva più bassa registrata nel sistema alla data di riferimento;

**f** = punto di indifferenza, ovvero la quota millesimale di base contributiva che non subisce né aggravamenti né sgravi.

Dalla distribuzione delle correzioni riferite a ciascuna quota proporzionale di base contributiva si deriva la funzione di regressività che, come evidenziato dal grafico seguente, si compone di due rette:

- **retta degli sgravi**, definita da una funzione continua del tipo

$$\%ale \text{ di Sgravio} = \alpha + \beta \cdot \text{Quota proporzionale } \%ale$$

in cui, sulla base della formula sopra riportata

$$\alpha = +7,5\% \cdot \frac{f}{d - f} \text{ e } \beta = -7,5\% \cdot \frac{1}{d - f}.$$

<sup>16</sup> Tale procedimento consiste nell'insieme delle prove effettuate per l'individuazione della quota punto d'indifferenza.




- **retta degli aggravii**, definita da una funzione continua del tipo

$$\%ale\ di\ Aggravio = \alpha' + \beta' \cdot Quota\ proporzionale\ \%ale$$

in cui, sulla base della formula sopra riportata

$$\alpha' = +7,5\% \cdot \frac{f}{f - e} \quad e \quad \beta' = -7,5\% \cdot \frac{1}{f - e}$$

Meccanismo di regressività



La *Quota proporzionale*, corretta con il meccanismo della regressività, dà luogo a una *Quota regressiva* che viene poi espressa in millesimi<sup>17</sup>.

### 2.3.3 La correzione per l'Indice Sintetico Medio Ponderato

La seconda tipologia di correzione, applicata al calcolo delle quote di impegno e di contribuzione per gli interventi e delle quote di partecipazione alle spese di funzionamento, risulta legata alla rischiosità della banca, espressa dal posizionamento della stessa rispetto agli indicatori dei profili gestionali, ossia dal valore assunto dall'Indice Sintetico.

A tal fine, si calcola un **Indice Sintetico Medio** che rappresenta una media ponderata degli indici sintetici delle ultime tre segnalazioni ordinarie (art. 4 Appendice allo Statuto).

<sup>17</sup> A questo calcolo, ovviamente, può provvedere solo il Fondo che è a conoscenza dei dati relativi a tutte le consorziate.



I pesi sono attribuiti in modo da valutare maggiormente le segnalazioni più vicine nel tempo.

L'Indice Sintetico Medio viene calcolato al 30 giugno di ogni anno<sup>18</sup> allo scopo, come detto, di correggere la quota di base contributiva.

Qualora questo Indice Sintetico Medio sia:

- **maggiore di 3**, la banca subirà un aumento delle quote di contribuzione commisurato al valore di tale indice;
- **maggiore di zero e minore o uguale a 3**, la banca conserverà immutate le proprie quote di contribuzione;
- **uguale a zero**, la banca beneficerà di una diminuzione delle quote di ripartizione, commisurata al totale delle variazioni in aumento.

#### 2.3.4 Esempio di calcolo dell'Indice Sintetico Medio Ponderato

Nella tabella si riassume la posizione statutaria della Banca Y alle 3 date:

Data	Indice Sintetico [a]	Peso [b]	[a] * [b]
30/06/2001	3	1	3
31/12/2001	5	2	10
30/06/2002	5	4	20
		<b>7</b>	<b>33</b>
<b>Indice Sintetico Medio</b>			<b>= 33 / 7 = 4,71</b>

La Banca Y subirà un aumento di 4,71 punti percentuali della propria quota di ripartizione per interventi. Se, ad esempio, la consorziata possedesse una quota millesimale regressiva pari a 8, in seguito all'applicazione del meccanismo correttivo dell'Indice Sintetico Medio tale quota verrebbe aumentata di 4,71 punti percentuali, corrispondente a una correzione di 0,38 millesimi:

$$\text{Quota mill.ale di contribuzione} = \text{Quota mill.ale regressiva} \cdot (1 + 0,0471)$$

$$\text{Quota mill.ale di contribuzione} = 8 \cdot (1,0471) = 8,38 \text{ millesimi}$$

Per quanto concerne la diminuzione delle quote di ripartizione per le banche aventi un Indice Sintetico Medio pari a zero, si deve considerare la somma delle variazioni in aumento e ripartirla, tra le banche in questione, in proporzione alla rispettiva base contributiva.

<sup>18</sup> Benché lo Statuto indichi come prima segnalazione da considerare quella al 30 giugno dell'anno in corso, nella prassi il calcolo viene effettuato sull'ultima segnalazione disponibile.



Si supponga di dover ripartire l'aggravio subito dalla Banca Y, tra le banche W e Z con un Indice Sintetico Medio pari a zero<sup>19</sup>:

*BANCA W* con quota millesimale di base contributiva pari a 100;

*BANCA Z* con quota millesimale di base contributiva pari a 5.

La *BANCA W* beneficerà di una diminuzione della propria quota per interventi:

$$\text{Correzione quota mill.ale di contribuzione} = -0,38 \cdot (100/(100 + 5)) = -0,362 \text{ millesimi}$$

La sua quota passerà pertanto da 100 a 99,638.

Anche la *BANCA Z* beneficerà di una diminuzione della propria quota per interventi:

$$\text{Correzione quota mill.ale di contribuzione} = -0,38 \cdot (5/(100 + 5)) = -0,0018 \text{ millesimi}$$

La sua quota passerà pertanto da 5 a 4,982.

## 2.4 Le quote di contribuzione per le spese di funzionamento

Si ricorda che, da un punto di vista giuridico, il FITD è un consorzio di diritto privato senza finalità di lucro.

Le risorse finanziarie per il perseguimento delle finalità del Fondo sono così fornite dalle consorziate (art. 1 dello Statuto), sulla base di un preventivo di spesa approvato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio (art. 11, comma 2, dello Statuto).

La quota di contribuzione alle spese di funzionamento a carico di ciascuna banca consorziata è composta da un ammontare minimo (quota fissa), stabilito annualmente dall'Assemblea<sup>20</sup>, e da una quota variabile commisurata alla quota millesimale di contribuzione.

Ai fini del calcolo della quota variabile di contribuzione, si utilizzano le quote millesimali regressive corrette sulla base delle risultanze dell'Indice Sintetico Medio.

In particolare, si ricorda che, per la ripartizione delle spese di funzionamento, l'eventuale aggravio percentuale è pari al valore assunto dall'Indice Sintetico Medio Ponderato, mentre lo sgravio è proporzionale alla somma degli aggravii.

L'importo da suddividere tra tutte le consorziate in misura variabile e proporzionale alla quota millesimale di contribuzione è pari alla differenza tra il preventivo totale

<sup>19</sup> L'ipotesi che si fa è che le restanti banche, ossia quelle che contribuiscono ai rimanenti millesimi di Base Contributiva, presentino un indice sintetico maggiore di zero e minore o uguale a 3.

<sup>20</sup> L'assemblea di marzo 2011 ha portato l'ammontare della quota fissa a 5.000 euro, dai 4.000 euro già applicati negli anni 2008-2010.



approvato dall'Assemblea e il totale delle quote fisse (numero delle banche consorziate per l'importo della quota minima).

Il Fondo può richiedere il versamento di acconti per le spese di funzionamento, anche prima dell'approvazione del preventivo di spesa per l'esercizio, da conguagliare entro la fine dell'esercizio medesimo. Eventuali eccedenze sono trattenute dal Fondo a titolo di acconto per l'esercizio successivo (art. 22 dello Statuto).

In base a una prassi ormai consolidata, il Fondo richiede alle banche Consorziate un unico acconto nel periodo gennaio-febbraio, comprensivo della quota fissa, di parte della quota variabile e del saldo dell'anno precedente calcolato in base al consuntivo dell'attività.

Il Fondo richiede alle proprie consorziate il rimborso delle spese di funzionamento tramite l'emissione di note di addebito escluse dal campo IVA<sup>21</sup>.

L'incasso delle note di addebito emesse dal Fondo, o il pagamento di eventuali note di accredito, avviene tramite canali interbancari, costituiti da conti correnti di corrispondenza, gestiti della Banca Nazionale del Lavoro, a cui è affidato il servizio di tesoreria.

## 2.5 Le quote di contribuzione per l'impegno

A norma dello Statuto (art. 21), l'ammontare delle risorse che le consorziate si impegnano a somministrare complessivamente al Fondo per gli interventi è stabilito annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, in misura compresa fra lo 0,4% e lo 0,8% del totale dei Fondi Rimborsabili alla data del 30 giugno dell'anno precedente. Qualora, per effetto degli interventi, l'ammontare delle risorse risulti inferiore allo 0,4% del totale dei FR, il ripristino della percentuale minima dovrà essere effettuato nel termine di quattro anni.

Come è noto, tali risorse hanno natura virtuale (ex-post). Infatti, il Fondo richiede i versamenti in conto interventi esclusivamente al momento dell'effettiva erogazione in favore di un'eventuale consorziata in stato di crisi. Fintanto che tale condizione non si verifica, le risorse per interventi costituiscono solo un impegno, come tale evidenziato nel bilancio sia delle consorziate sia del Fondo tra i conti d'ordine.

Annualmente, con riferimento alla data del 31 dicembre, o periodicamente, nel caso si verificano delle variazioni, gli uffici del Fondo provvedono a calcolare e comunicare la quota di impegno per interventi di competenza di ciascuna banca consorziata.

---

<sup>21</sup> Si ricorda che, nel corso del 1998, il Ministero delle Finanze ha accolto un'istanza presentata dal Fondo volta al riconoscimento della natura non commerciale dell'attività di tutela dei depositanti e dunque della sua non rilevanza ai fini IVA.




Per il calcolo della quota di impegno sono utilizzati i dati riferiti al 30 giugno precedente. Le risorse complessive sono ripartite tra tutte le consorziate proporzionalmente alla quota millesimale di contribuzione, corretta con il meccanismo della regressività e con quello che tiene in considerazione il valore assunto dall'Indice Sintetico Medio. In sede di applicazione di quest'ultima correzione, si rammenti che l'eventuale aggravio percentuale è pari al valore assunto dall'Indice Sintetico Medio, mentre lo sgravio è proporzionale alla somma degli aggravii.

La quota di contribuzione di ciascuna consorziata per il singolo intervento è calcolata, seguendo la stessa metodologia descritta per il calcolo delle quote di impegno, utilizzando i dati più recenti disponibili alla data dell'intervento.

Tale quota di contribuzione è utilizzata per qualsiasi ulteriore erogazione o recupero relativo all'intervento medesimo (art. 11 Appendice allo Statuto).

In caso di fusione tra due o più consorziate, le rispettive quote di contribuzione sono sommate.

In caso di esclusione, recesso o liquidazione coatta amministrativa, la banca non partecipa alle erogazioni successive alla data di esclusione, recesso o liquidazione; la sua quota viene ripartita proporzionalmente fra tutte le altre consorziate che hanno partecipato al medesimo intervento.





### 3. Istruzioni per la produzione e l'invio delle segnalazioni statutarie: Glossari e modulistica

Nell'Assemblea Straordinaria del 23 marzo 2001 è stato ratificato il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Banca d'Italia e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per la ricezione dei dati direttamente dalla matrice dei conti dell'Istituto Centrale.

Tale Protocollo ha avuto definitiva attuazione a partire dalla segnalazione del 30 giugno 2002 e comporta la ricezione dei dati relativi agli indicatori dei profili gestionali dalla Banca d'Italia attraverso un flusso periodico predisposto *ad hoc* per il Fondo a partire dalle voci di matrice dei conti, segnalate alle date di riferimento dalle banche all'organo di Vigilanza, che compongono gli aggregati utilizzati per costruire il numeratore/denominatore di ciascun ratio.

Il FITD cura l'invio di un apposito report, contenente le informazioni relative agli indicatori gestionali e alla posizione statutaria, a ciascuna Consorziate sulla base di specifiche procedure.

*I dati relativi alla Base Contributiva continuano a essere raccolti direttamente dalle consorziate.*

#### 3.1 I Glossari

I Glossari rappresentano lo strumento utile alla comprensione del modo in cui si costruiscono gli aggregati che il FITD utilizza per valutare i profili gestionali e la posizione statutaria delle Consorziate.

Sulla base di quanto disposto all'art. 7 dell'Appendice allo Statuto, attraverso i Glossari si effettua il raccordo tra le singole componenti della segnalazione del Fondo (*Voci Fondo*), gli aggregati del Dizionario Dati della Banca d'Italia e le voci della matrice dei conti.

In particolare, dopo l'entrata in operatività del Protocollo tra la Banca d'Italia e il Fondo si è completata l'opera di allineamento del Glossario FITD al Dizionario Dati della Banca d'Italia, in termini di aggregati e voci di dettaglio.

Il *Glossario* che il Fondo fornisce alle Consorziate è distinto in due documenti:

- 1) ***Glossario Analitico Individuale***: contiene il dettaglio delle voci di matrice dei conti che compongono ciascun aggregato del Dizionario Dati Banca d'Italia e, quindi, la corrispondente Voce Fondo utile ai fini del calcolo degli *Indicatori Gestionali*;



- 2) **Glossario Base Contributiva:** evidenzia, ove possibile, le voci di matrice che formano gli aggregati richiesti ai fini della segnalazione della Base Contributiva.

Da notare che non tutte le componenti utili per il calcolo della Base Contributiva sono desumibili dalla matrice dei conti, alcune informazioni devono essere completate attraverso un inserimento manuale a opera delle singole Consorziato.

Entrambi i documenti sono strutturati in modo tale che, per ciascuna *Voce Fondo*, siano indicati, oltre al corrispondente aggregato di Dizionario Dati, gli elementi componenti in termini di voci di matrice, complete di descrizione e corredate da informazioni circa la base informativa di appartenenza, la periodicità di produzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e il segno (+1 o -1) da utilizzare ai fini del calcolo della Voce Fondo.

I Glossari sono aggiornati dagli uffici del Fondo in funzione delle modifiche apportate dalla Banca d'Italia alle circolari di matrice dei conti e sono pubblicati, nel duplice formato xls e pdf, all'interno dell'Area riservata "Comunicazioni e download" del sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

Si fa presente che, con riferimento allo studio in corso per l'introduzione degli indicatori gestionali su base consolidata, a ricerca completata sarà reso disponibile anche il **Glossario Analitico Consolidato**.

### 3.2 La modulistica

Con riferimento alla **Base Contributiva**, le segnalazioni statutarie sono sintetizzate in un'apposita modulistica predisposta attraverso l'applicativo che il Fondo mette a disposizione delle Consorziato<sup>22</sup>, in cui sono riportati gli aggregati utilizzati ai fini del calcolo dei fondi rimborsabili.

Come noto, tali aggregati sono identificati da un codice, denominato *Voce Fondo*.

Per la Base Contributiva il codice è di tipo alfa-numerico, con il prefisso BC seguito da 4 caratteri numerici.

Fino alla data del Protocollo Bankit-FITD, per la segnalazione degli **Indicatori Gestionali** è stato richiesto alle banche di predisporre il *Mod. S96 / Sez. I*, contenente gli elementi necessari per il calcolo degli indicatori allora in vigore e di inviarlo al Fondo con in calce le firme del Presidente, degli Amministratori (Direttore Generale o Amministratore Delegato) e dei Sindaci (il Presidente del Collegio Sindacale).

---

<sup>22</sup> In proposito, si veda il presente documento, paragrafo 4 dell'Appendice.



Dalla prima semestrale in cui si è reso operativo il Protocollo, il Modello in questione è stato sostituito da un analogo Prospetto Riepilogativo (in pdf), che il Fondo produce con i dati ricevuti dalla Banca d'Italia e trasmette alle consorziate attraverso una specifica sezione dell'area riservata del sito Fitd.

Infatti a questo scopo, l'Area Riservata alle Consorziate del sito internet del Fondo è stata potenziata rendendo operativa una speciale sezione adibita alla comunicazione tra Fondo e consorziate, nell'ambito della quale detto prospetto riepilogativo è messo a disposizione di ciascuna banca in formato pdf<sup>23</sup>.

Il Prospetto Riepilogativo degli indicatori deve essere debitamente firmato e conservato dagli uffici della Banca, *senza essere più oggetto di invio al Fondo*.

Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1 dell'Appendice allo Statuto, nell'effettuare la segnalazione della **Base Contributiva** le consorziate sono tenute a indicare:

- a) l'**ammontare** dei fondi acquisiti con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché degli assegni circolari e degli altri titoli di credito a essi assimilabili;
- b) la quota parte dell'ammontare di cui alla lettera a) **esclusa** dalla tutela ai sensi dell'art. 27, comma 2;
- c) la **differenza** fra l'ammontare di cui alla lettera a) e la quota parte di cui alla lettera b), suddiviso per fattispecie e classi d'importo.

A tale scopo, sono stati predisposti quattro modelli da compilare a cura della banca consorziata in fase di predisposizione della segnalazione:

- \* **Modello F10-BC/1**
- \* **Modello F10-BC/2**
- \* **Modello F10-BC/3**
- \* **Modello F10-BC/4**

Questi modelli, debitamente compilati, devono essere conservati dagli uffici della banca. *Non è richiesto l'invio al Fondo della documentazione cartacea.*

Di seguito si analizzano i modelli nel dettaglio.

<sup>23</sup> Si veda, in proposito, il presente Manuale al paragrafo 4 dell'Appendice.



### 3.2.1 Modello F10-BC/1

Il **Modello F10-BC/1** è il modello riassuntivo nel quale sono richieste le seguenti Voci Fondo:

- **BC2000** - *Ammontare dei fondi acquisiti con obbligo di restituzione [...]:* corrisponde alla voce prevista alla lettera a) dell'art. 9, comma 1, Appendice allo Statuto;
- **BC3000** - *Totale dei fondi esclusi dalla protezione del FITD [...],* quota parte della BC2000 che non è assoggettata alla protezione offerta dal Fondo, come risulta dal Mod. F10 BC/2 (si veda il paragrafo 3.2.2);
- **BC4000** - *Ammontare totale dei fondi oggetto della protezione del FITD:* al calcolo di questa voce si può giungere sia in modo sintetico, considerando la differenza tra le voci BC2000 e BC3000, ossia il totale della provvista della banca meno la parte di questa non garantita dal Fondo, sia in modo analitico, procedendo ad aggregare le singole voci della matrice dei conti, così come riportato nel Glossario, al netto delle pertinenti esclusioni del BC3000. Naturalmente i due importi devono coincidere;
- **BC5000** - *Ammontare dei fondi rimborsabili dal FITD [...]:* si ottiene dal Mod. F10 BC/3 (si veda il paragrafo 3.2.3);
- **BC6000** - *Ammontare dei Fondi Rimborsabili dal FITD delle filiali all'estero:* è il risultato del Mod. F10 BC/4 (paragrafo 3.2.4);
- **BC1000** - *Totale fondi rimborsabili = BASE CONTRIBUTIVA,* pari alla somma delle voci BC5000 e BC6000;
- **BC1100** - *Ammontare dei Fondi Rimborsabili fino a 20.000 euro:*

Ai fini del calcolo di questa voce, ora mantenuta per finalità statistiche, occorre considerare l'ammontare dei fondi oggetto della tutela fino a 20.000 euro e il numero dei depositanti con fondi oggetto di tutela superiori a 20.000 euro moltiplicato per 20.000 euro (si veda l'esempio di seguito riportato)<sup>24</sup>.

- **BC1200** - *Ammontare dei Fondi oltre 20.000 euro e fino a 100.000 euro:* costituisce l'ammontare residuo del totale dei fondi che deve essere rimborsato dal FITD (art. 27, comma 9, dello Statuto).

Si calcola come differenza tra la voce BC1000 e la BC1100.

Tale dato corrisponde a quanto segnalato in matrice dei conti alla voce **58855.06**.

<sup>24</sup> Per le banche che non hanno filiali all'estero tale voce è desumibile dal modello F10-BC/3, in cui è riportata la suddivisione per scaglione di importo dei fondi oggetto della tutela,



Dalla segnalazione riferita a dicembre 2008, in cui è entrato in vigore il nuovo Glossario allineato alla circolare n. 272/08 della Banca d'Italia, sono richieste anche le seguenti "Altre informazioni":

- **BC7000** - *Altre informazioni, impegni*: si riferisce alla voce di matrice 58387.18 di base A2 "impegni relativi alla partecipazione ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi". Il BC7000 viene valorizzato automaticamente all'atto del caricamento della matrice A2 nel software per il calcolo della Base Contributiva.
- **BC8000** - *Altre informazioni, perdite e accantonamenti*: l'aggregato è composto dalle due voci di matrice di base W 40990.02/06 riferite alle "perdite e accantonamenti relativi alla partecipazione a sistemi di garanzia dei depositi". Il BC8000 deve essere oggetto di inserimento manuale da parte delle consorziate, in quanto le voci di cui si compone non possono essere caricate automaticamente nel software.

Si osservi che le voci inserite in entrambi i nuovi aggregati BC7000 e BC8000 non concorrono al calcolo della Base Contributiva ma sono raccolte a fini statistici.

### 3.2.2 Modello F10-BC/2

Il **Modello F10-BC/2** è un modello valido per le sole banche operanti in Italia e richiede la specifica dei fondi esclusi dalla tutela ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto.

Le voci da evidenziare in tale modello costituiscono il dettaglio della voce BC3000 indicata nel Modello F10-BC/1.

Per la maggior parte di queste voci esiste corrispondenza con dati segnalati in matrice dei conti, tuttavia per alcune informazioni tale corrispondenza non si verifica e risulta necessario ricavarle dagli archivi della banca.

Le voci richieste sono:

- **BC3100 - Depositi e altri fondi rimborsabili al portatore**: in questa voce vanno indicati tutti i rapporti al portatore (depositi, certificati di deposito e buoni fruttiferi), esclusi dalla protezione ai sensi dell'art. 96-bis, comma 4, lettera a) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il comma 1 dell'art. 33 dello Statuto, in forza del quale si prevedeva una tutela transitoria per i rapporti al portatore già protetti prima dell'entrata in vigore del *D. Lgs. 659/96*, è stato abrogato con la riforma statutaria di febbraio 2004, in quanto scaduti i termini per la validità della suddetta deroga.



Ne consegue che non è più richiesto il calcolo della quota parte di fondi al portatore protetti in *deroga* all'art. 27 dello Statuto, in virtù del primo comma dell'art. 33, e che dunque i fondi al portatore devono considerarsi tutti esclusi dalla tutela.

Si osservi inoltre che, a seguito del recepimento della circolare n. 272/08 della Banca d'Italia nel Glossario FITD, per mancanza di dettagli informativi non è più possibile ricostruire il BC3100 a partire da specifiche voci di matrice.

Pertanto, dalla segnalazione di **dicembre 2008** si fa richiesta di inserimento manuale da parte delle consorziate che dispongano di dati per la valorizzazione dell'aggregato.

- **BC3210 - Obbligazioni in circolazione e altre operazioni in titoli:** sotto questa voce vanno ricondotte le poste relative ai titoli di debito in circolazione, così come riportato in dettaglio nel Glossario;
- **BC3220 - Pronti contro termine passivi con clientela:** l'aggregato è composto dalla pertinente voce di matrice;
- **BC3230 - Operazioni in titoli:** abrogato con decorrenza dicembre 2008, in quanto accorpato nel BC3210;
- **BC3240 - Altri crediti:** costituisce una voce all'interno della quale confluiscono svariate componenti (es. fondi di terzi in amministrazione, depositi overnight, interessi da accreditare e addebitare alla clientela). Si osservi che per la voce 58030.40 si applica un filtro sul sottosettore 088 "organismi internazionali"<sup>25</sup>, cui corrispondono i sottosectori indicati in dettaglio nel Glossario;
- **BC3300 - Prestiti subordinati:** abrogato con decorrenza 31 dicembre 2008.
- **BC3400 - Depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali e comunali e degli altri enti della pubblica amministrazione:** per quanto riguarda il calcolo di questa voce, occorre fare riferimento alla voce di matrice 58030, nelle sottovoci indicate dal Glossario, la quale reca l'indicazione dei settori di attività economica della controparte da utilizzare per le esclusioni.  
I codici identificativi dei settori di attività economica interessati dall'esclusione sono elencati nel Glossario;

---

<sup>25</sup> Si veda in proposito la circolare Banca d'Italia n. 140/91 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori di attività economica" e successivi aggiornamenti.



- **BC3500 - Depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse:** in tale voce vanno indicati tutti i rapporti con banche anche appartenenti allo stesso gruppo bancario;
- **BC3600 - Depositi delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio:** anche per questa voce occorre riferirsi alla voce di matrice 58030, nelle sottovoci indicate dal Glossario, e ai relativi codici identificativi dei settori di attività economica;
- **BC3700 - Depositi di altre società dello stesso gruppo bancario:** si considerano tutte le operazioni effettuate con società dello stesso gruppo bancario che non siano banche (quelle con banche sono incluse nella voce BC3500).

Poiché per questa voce non esiste alcun riferimento a specifiche voci di matrice dei conti, a seguito dell'entrata in operatività del Protocollo Bankit-FITD è stata eliminata dal Glossario della Base Contributiva; se del caso, il relativo importo può esser fatto confluire nel computo dell'aggregato **BC3600** o considerarsi alla stregua delle fattispecie di cui al successivo paragrafo.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Appendice allo Statuto, i punti **d), h), i) e j)**<sup>26</sup> dell'art. 27 comma 2 dello Statuto, non debbono essere considerati nelle esclusioni ai fini del calcolo della base contributiva, dal momento che fanno riferimento a fattispecie e a soggetti che difficilmente potrebbero essere identificati e quantificati *ex-ante*.

\*\*\*

Si riporta un **esempio** relativo alle modalità di compilazione del Modello F10-BC/2. Si consideri la stessa **Banca A** del paragrafo 2.2.1, per la quale l'importo indicato nel Modello F10-BC/1 alla voce BC3000 è pari a 400.000 €.

---

<sup>26</sup> Art. 27, comma 2 dello Statuto: "Sono esclusi dalla tutela del Fondo:

- d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648 bis e 648 ter del Codice Penale;
- h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i) depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
- j) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori."



✓ **Depositi al portatore** (voce **BC3100**)

*La voce è a compilazione manuale. Dalle evidenze della banca conti risulta un importo complessivo di depositi, certificati di deposito e buoni fruttiferi di clientela ordinaria di 30.000 €;*

✓ **Depositi delle Amministrazioni dello Stato** (voce **BC3400**)

*per un importo di 70.000 €*

✓ **Depositi di banche** (voce **BC3500**)

*per un importo di 180.000 €*

✓ **Depositi di società finanziarie, ecc.**, (voce **BC3600**)

*per 120.000 €, di cui al portatore per 5.000 €;*

✓ **Le altre voci del modello** sono poste per semplicità pari a zero;

l'importo della voce **BC3000** è calcolato come segue:

$$BC3000 = (BC3100 + BC3400 + BC3500 + BC3600) = (30.000 + 70.000 + 180.000 + 120.000) = 400.000 \text{ €}.$$

### 3.2.3 Modello F10-BC/3

Il **Modello F10-BC/3**, come anche l'F10-BC/2, è valido per le sole banche operanti in Italia.

Si richiede la specifica dei fondi oggetto della tutela da parte del Fondo (voce BC4000) suddivisa per depositante e per scaglioni di importo.

Per le filiali di banche comunitarie si richiede, inoltre, la protezione offerta dal paese d'origine (*Voce Fondo BC4500*).

Il modello F10-BC/3 riporta la suddivisione per scaglioni di importo dei Fondi oggetto della tutela (BC4000), ossia la parte della Provista complessiva (BC2000) che si ottiene deducendo da quest'ultima le voci di cui alla BC3000<sup>27</sup>.

Le voci<sup>28</sup> di cui si richiede la suddivisione per scaglioni sono:

- **BC4100** - Depositi nominativi e assegni circolari (importo);

<sup>27</sup> Come detto, all'importo della BC4000 si può arrivare anche analiticamente provvedendo ad aggregare le singole voci matrice che la compongono in base al Glossario, al netto delle esclusioni del BC3000.

<sup>28</sup> Si rammenta che l'aggregato BC4300 "depositi e fondi nominativi al portatore ex art. 33, comma 1 dello Statuto" è stato abrogato con la riforma statutaria di febbraio 2004, in conseguenza dell'abrogazione dello stesso comma 1 dell'art. 33 per decorrenza dei termini di applicabilità della deroga ivi prevista. Analoghe considerazioni valgono per l'aggregato BC4310 "depositi e fondi nominativi al portatore ex art. 33, comma 1 dello Statuto (numero depositanti)".



- **BC4200** - di cui Assegni circolari (importo);
- **BC4110** - Depositi e assegni circolari (numero depositanti);
- **BC4210** - di cui Assegni circolari (numero depositanti);

Gi scaglioni previsti nel modello sono tre:

- a) **fino a 20.000 euro;**
- b) **da 20.000 euro a 100.000 euro;**
- c) **oltre 100.000 euro.**

Nell'effettuare la suddivisione della voce BC4100, si rende necessario ricondurre i rapporti intrattenuti con la clientela ai singoli soggetti (si effettua una suddivisione per cliente e non per rapporto).

Pertanto, nel caso di un cliente intestatario di più conti o più titoli nominativi protetti dal Fondo, si dovrà provvedere ad aggregare i singoli rapporti a questo intestati.

Ad esempio, il Sig. "Z", il quale ha due conti correnti e un certificato di deposito intestati a suo nome, ciascuno con saldo di 50.000 €, presenta una posizione di 150.000 €, che va indicata nella fascia **c) oltre 100.000 euro**.

Al fine di assicurare la corretta determinazione dei fondi rimborsabili, è essenziale la chiarezza interpretativa su alcune fattispecie garantite dal Fondo, con particolare riferimento ai chiarimenti pubblicati sul sito del FITD in materia di *rapporti cointestati, certificati di deposito e "conti cifrati"*.

Di seguito si riportano i chiarimento del Fondo.



Con riferimento ai [rapporti cointestati](#), è opportuno rammentare il chiarimento definitivo dato in materia dalla Banca d'Italia con lettera circolare dell'15/11/2004, successivamente oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 294 del 16/12/2004).

Si evince che la tutela offerta sui conti cointestati sia da intendersi *per depositante*, dato il riferimento agli articoli art. 1, comma 2, e 7, comma 1 della Direttiva 94/19/CE e all'articolo 96-bis, comma 5 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, con applicazione a ciascun depositante del limite massimo di copertura pari a 100.000 euro previsto all'art. 27, comma 3 dello Statuto del FITD.

Pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000 euro per ciascuno dei cointestati.

Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto congiunto, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000 euro si applica alla somma "consolidata" dei depositi dei vari conti a lui intestati e della parte proporzionale del conto cointestato a lui spettante.

Al fine di tale computo, si rammenta l'art.8 comma 2 della Direttiva 94/19/CE, in base al quale un conto congiunto deve considerarsi *ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti*, salve specifiche disposizioni.

A titolo di *esempio*, nel caso di un conto corrente intestato a "X" e "Y" con un saldo di 200.000 €, si avranno due posizioni da 100.000 € l'una.

Pertanto, le posizioni vanno entrambe indicate nello scaglione **b) da 20.000 euro a 100.000 euro**.

Eccezione alla regola della suddivisione per cliente si ha nel caso degli assegni circolari per i quali, date le difficoltà oggettive nel ricondurre ai relativi intestatari gli assegni stessi, si effettua una suddivisione per importo dell'assegno.

Con riferimento infine ai [conti correnti cifrati](#), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi precisa che per tali conti, qualora consistano in conti correnti sui quali il nome del titolare o del depositante è sostituito da un numero, vale la garanzia offerta per i normali conti correnti nominativi, purché riconducibili, in maniera ufficiale e documentata, al nominativo sia del titolare del conto sia del beneficiario economico.



Riguardo ai certificati di deposito, poiché, ai sensi dell'art. 27, secondo comma, lettera a) dello Statuto del Fondo, *"sono esclusi dalla tutela i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore"*, il parere attiene esclusivamente i certificati di deposito nominativi e si fonda su due pilastri identificativi: uno giuridico, l'altro tecnico di vigilanza.

Quanto al riferimento normativo, si individua nell'art. 12, sesto comma del T.U.B. la previsione generica per le banche di effettuare operazioni di raccolta del risparmio anche tramite altri "titoli di deposito", per tali intendendo anche i certificati in questione. Era forma generalmente utilizzata da istituti operanti nel medio e lungo termine ed il più antico riferimento legislativo è implicitamente contenuto nella legge 30 luglio 1951, n. 948, che regola l'ammortamento *"...., certificati, ...nominativi ....rappresentativi di valori in genere depositati presso le aziende di credito"* che vengono equiparati ai *"libretti di deposito"*. In aggiunta, l'art. 10, secondo comma della legge 10 febbraio 1991, n. 23, prevede in via generale che il CICR debba *"autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere.... certificati di deposito"*.

Soffermando l'attenzione sulle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, si ravvisa una disciplina dettagliata con l'individuazione delle caratteristiche dei citati certificati di deposito nel titolo V capitolo 3, sezione III. In particolare tali documenti, oltre ad indicare tutti gli estremi della banca emittente, devono indicare il valore nominale del prestito, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione e le modalità del rimborso.

Non vi è dubbio, quindi, che la normativa civilistica e di Vigilanza attribuiscono ai "certificati" natura di strumento di raccolta, identificabile come deposito e come documenti legittimati alla restituzione e ad una remunerazione concordata.

Il secondo riferimento attiene al Glossario FITD, relativo alla Base Contributiva.

In particolare nell'aggregato "Ammontare dei fondi acquisiti con obbligo di restituzione" (voce Fondo BC2000), i certificati di deposito risultano compresi nella voce di matrice 01705 - *"buoni fruttiferi e certificati di deposito"*.

*Ex adverso* non appaiono nell'aggregato "Ammontare dei Fondi raccolti esclusi dalla protezione", se non per la parte riferita ai sottogruppi di attività economica espressamente contemplati nelle esclusioni dalla protezione del Fondo.

Si può ragionevolmente concludere che i certificati di deposito nominativi, aventi la caratteristica di operazioni di raccolta, assimilabile ai depositi con obbligo di restituzione, siano *sottoposti alla garanzia di rimborso* del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.



Una volta suddivisa la raccolta oggetto della protezione per scaglioni d'importo, si può procedere al calcolo dell'ammontare dei Fondi Rimborsabili dal FITD.

Tale ammontare sarà dato dal totale degli importi fino a 100.000 euro più il numero dei depositanti con oltre 100.000 euro moltiplicato per 100.000 euro.

L'importo così ottenuto va indicato nella voce **BC5000**.

\*\*\*

Come noto, al Fondo possono aderire le succursali di banche comunitarie per estendere la garanzia offerta dal Paese di appartenenza (*Topping Up*).

Nel caso di adesione al FITD, le filiali italiane di banche comunitarie devono comunicare la base contributiva secondo gli schemi utilizzati dalle banche italiane. Tuttavia, sono tenute a indicare nella voce **BC4500** "Fondi di filiali italiane di banche comunitarie protetti dai sistemi di garanzia esteri"<sup>29</sup> quanto è protetto dal sistema di garanzia del paese di origine, evidenziando quindi nella voce **BC5000** ciò che intendono "assicurare" presso il FITD.

Con riferimento particolare alle filiali di banche estere comunitarie aderenti al Fondo, nel 2008 il software messo a disposizione delle consorziate per la produzione della Base Contributiva è stato aggiornato per tenere conto delle peculiarità di queste banche, ai fini dell'esatta quantificazione della ripartizione tra schema del paese di origine e Fitd conseguente al topping-up.

\*\*\*


Così come fatto per i modelli precedenti si riporta, di seguito, un *esempio* delle modalità di calcolo della voce **BC5000**.

Si consideri, a questo proposito, sempre la **Banca A** riportata negli esempi precedenti, la quale ha Fondi oggetto della tutela (**BC4000**) per 600.000 €, come risulta dalla differenza delle voci BC2000 - BC3000 = 1.000.000 € – 400.000 €.

Si ipotizzi che l'importo della BC4000 sia suddiviso come segue:

<i>Aggregati</i>	<i>Importi in unità di euro</i>			
	<i>Totale</i>	<i>fino a 20.000 €</i>	<i>da 20.000 € a 100.000 €</i>	<i>oltre 100.000 €</i>
<b>BC4100 - Depositi Nominativi</b>	600.000	110.000	240.000	250.000
<b>BC4200 - di cui assegni circolari</b>	0	0	0	0
<b>BC4000 - Totale Fondi oggetto della tutela</b>	600.000	110.000	240.000	250.000

<sup>29</sup> Corrispondente alla voce 58855.10 della matrice dei conti.





E questa sia la distribuzione del numero dei depositanti per scaglioni di importo:

Aggregati	Numero depositanti			
	Totale	fino a 20.000 €	da 20.000 € a 100.000 €	oltre 100.000 €
BC4110 - Depositi Nominativi	30	22	6	2
BC4210 - di cui assegni circolari	0	0	0	0
BC4400 Totale numero depositanti	30	22	6	2

La voce **BC5000** della banca sarà data dall'ammontare dei depositi fino a 100.000 euro, cui va sommato l'importo spettante ai depositanti che cadono nello scaglione **oltre 100.000 euro** (numero dei depositanti appartenenti allo scaglione moltiplicato per 100.000 euro).

Si avrà **BC5000** = (110.000 + 240.000) + 2\*100.000 € = 550.000 €

Poiché la banca non ha filiali all'estero, da questa tabella si può ottenere anche l'importo delle voci **BC1100 Ammontare dei Fondi Rimborsabili fino a 20.000 euro** e **BC1200 Ammontare dei Fondi Rimborsabili da 20.000 euro a 100.000 euro**.

La **BC1100** è pari all'ammontare dei depositi fino a **20.000 euro**, cui va sommato l'importo spettante ai depositanti che cadono negli scaglioni **da 20.000 euro a 100.000 euro** e **oltre 100.000 euro** (numero dei depositanti appartenenti ai due scaglioni moltiplicato per 20.000 euro).

Si avrà **BC1100** = 110.000 + (6 + 2)\*20.000 € = 270.000 €.

La **BC1200** è uguale alla differenza tra la **BC5000** e la **BC1100**

Dunque, **BC1200** = 550.000 – 270.000 = 280.000 €.

### 3.2.4 Modello F10-BC/4

Il **Modello F10-BC/4** è il modello da utilizzare per la segnalazione della Base Contributiva delle filiali all'estero di banche italiane.

Per ogni banca italiana segnalante devono essere fornite le informazioni relative ai paesi in cui le succursali si localizzano, il loro numero e l'ammontare dei fondi protetti dal FITD che alle stesse fanno riferimento.

Per la compilazione di questo modello si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- i depositanti delle filiali di consorziate italiane operanti in paesi comunitari sono tutelati dal Fondo nei limiti di protezione (livello e oggetto) previsti dallo Statuto, art. 27 (100.000 euro). Si osservi che la Direttiva 2009/14/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 49/2011, ha armonizzato



a 100.000 euro il livello di copertura in tutti i paesi aderenti all'Unione Europea. Ciò fa decadere la possibilità del *topping up*, inteso come integrazione della garanzia offerta dal paese di origine attuata attraverso l'adesione della succursale comunitaria al DGS del paese ospitante con livello di tutela più elevato. Nelle more dell'ulteriore revisione della Direttiva 94/19/CE, attualmente in corso, resta possibile il *topping up* dell'oggetto di garanzia, poiché allo stato attuale non risulta ancora armonizzato.

Con riferimento ai soggetti aderenti al Fondo, la riforma statutaria di marzo 2006 ha innovato la formulazione dell'art. 2, comma 2 dello Statuto, introducendo il prerequisite dell'accordo bilaterale per l'adesione delle filiali di banche comunitarie (di cui all'art. 1, comma 4 del Regolamento):

Articolo 2, comma 2 dello Statuto: *“Possono aderire al Fondo le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, in base alle modalità previste nell'art. 1, commi 3 e 4 del Regolamento”.*

Articolo 1, comma 4 del Regolamento: *“La domanda di adesione, di cui al comma 3, si intende subordinata alla sottoscrizione di un Accordo Bilaterale fra gli schemi di Assicurazione dei Depositi del paese ospitante e del paese d'origine, in conformità al principio di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 94/19/CE”.*

- per quanto riguarda, invece, le filiali di consorziate che operano in paesi extracomunitari, la nuova formulazione dell'art. 3, comma 2 dello Statuto, conseguente alla riforma 2006, precisa che:

*“Il Fondo può altresì garantire i depositanti delle banche consorziate italiane nei paesi extracomunitari. La garanzia del Fondo opera nei limiti di copertura offerti dagli schemi di tali paesi, ove presenti, e comunque non oltre i limiti previsti dal presente Statuto”.*

Dunque, i limiti di protezione (in termini di oggetto della tutela e di limite di copertura) sono quelli offerti dagli schemi dei paesi ospitanti e, comunque, non oltre i limiti previsti dallo Statuto del FITD.

Va precisato che la garanzia del Fitd ai depositanti delle banche consorziate italiane nei Paesi extracomunitari non opera in automatico, ma è subordinata alla richiesta di adesione da parte della banca stessa, nel caso in cui questa non possa aderire al fondo di garanzia del paese ospitante, ovvero questo non esista.

La somma degli importi indicati in questo modello, suddivisi per singolo paese in cui la banca ha filiali, fornisce la **BC6000** da riportare nel Modello F10-BC/1 che, sommata alla **BC5000**, determina l'ammontare dei Fondi Rimborsabili della singola banca (**BC1000**).




## Appendice

### 1. Il Protocollo d'intesa Banca d'Italia - FITD

A marzo 2001 il FITD ha sottoscritto con la Banca d'Italia un Protocollo d'Intesa finalizzato alla produzione di un'apposita base dati da parte della Banca d'Italia e alla trasmissione del conseguente flusso informativo periodico al Fondo.

In tal modo, hanno trovato formalizzazione le esigenze informative del FITD orientate ad acquisire i dati relativi ai profili gestionali delle banche consorziate direttamente dalle evidenze segnaletiche che la Banca d'Italia raccoglie dalle banche attraverso il sistema della matrice dei conti<sup>30</sup>.

La base dati che l'organo di Vigilanza invia al Fondo, predisposta a partire dai propri archivi ufficiali, ha periodicità trimestrale e comprende, a livello di singola banca aderente, tanto gli indicatori gestionali quanto gli aggregati (numeratore e denominatore) che li compongono, da utilizzare per la valutazione della posizione statutaria di ciascuna consorziata.



Di fatto, l'accordo iniziale prevedeva la ricezione, da parte del FITD, sia dei dati degli Indicatori sia di quelli relativi alla Base Contributiva.

Prima dell'applicazione operativa, avvenuta a partire dalla segnalazione trimestrale di marzo 2002, è stato effettuato un periodo di parallelo per valutare la portata delle eventuali difformità riscontrabili sui dati ricevuti in base al Protocollo rispetto a quelli raccolti direttamente dalla consorziate.

<sup>30</sup> La normativa di riferimento è costituita dalle circolari Banca d'Italia: n. 154/91 "Segnalazioni di vigilanza degli enti creditizi e finanziari. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro delle segnalazioni", n. 49/89 "Manuale per la compilazione della matrice dei conti"; in sostituzione di quest'ultima, la circolare n. 272/08 "Matrice dei conti" (e successivi aggiornamenti) con decorrenza gennaio 2009.



L'analisi ha evidenziato delle differenze significative solo con riferimento ai dati della Base Contributiva, in quanto è emerso che alcune delle informazioni utilizzate per il calcolo dei Fondi Rimborsabili, quali la suddivisione per i tre scaglioni d'importo dei fondi oggetto di tutela e il relativo numero dei depositanti, non sono presenti nella matrice dei conti.

Questo ha comportato che la piena attuazione del Protocollo sia stata relativa solo ai dati dei profili gestionali, operando una distinzione della fonte dei dati utilizzati per alimentare il sistema delle segnalazioni statutarie.

I dati della BC continuano, infatti, a essere ricavati direttamente dalle consorziate attraverso un apposito software, messo a loro disposizione, che si avvale delle informazioni desumibili dalle segnalazioni di vigilanza, per quanto possibile, e richiede comunque un'integrazione manuale da parte della singola banca.

Al contrario, gli Indicatori Gestionali sono costruiti sulla base delle evidenze segnaletiche di matrice dei conti che la Banca d'Italia invia periodicamente al Fondo, da questo trasmessi alle consorziate attraverso apposite procedure.

## 2. Modifiche dell'assetto operativo

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, le consorziate sono tenute a comunicare al FITD ogni modifica del loro assetto operativo.

In particolare, entro cinque giorni dalla data in cui la modifica viene decretata, si dovrà dare comunicazione al Fondo:

1. dell'assoggettamento ad Amministrazione Straordinaria o a Liquidazione Coatta Amministrativa;
2. di operazioni di fusione e incorporazione con altre banche, rilievo o cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
3. di variazioni significative della consistenza del Patrimonio di Vigilanza;
4. di ingresso e uscita da un gruppo bancario;
5. di variazione della forma societaria;
6. di variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, della Direzione generale, e del Collegio dei Revisori.

L'art. 10, comma 2, del Regolamento, prevede, inoltre l'obbligo di aggiornare le segnalazioni statutarie in caso di modifiche dell'assetto operativo.

Infatti, nel caso di operazioni di fusione e incorporazione con altre banche, rilievo o cessione di attività e passività, di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (comma 1, lettera b), la consorziata incorporante o



acquirente è tenuta a comunicare al Fondo, entro un mese dalla data dell'incorporazione o dell'acquisto, l'aggiornamento dei dati relativi alle segnalazioni statutarie<sup>31</sup>.

Questa previsione deve essere correttamente interpretata alla luce del Protocollo Bankit-FITD<sup>32</sup>.

### 3. La frequenza di invio delle segnalazioni

Per quanto concerne le segnalazioni degli **Indicatori** dei profili gestionali, con riferimento alla *frequenza* con la quale devono essere inviate si distinguono due tipi di segnalazioni:

- ✓ **segnalazioni a cadenza *semestrale***, alle quali sono tenute tutte le consorziate;
- ✓ **segnalazioni a cadenza *trimestrale***, alle quali sono tenute le consorziate che presentano alla segnalazione semestrale precedente un Indice Sintetico maggiore o uguale a 6 (Posizione Statutaria da *Osservazione a Escludibile*).

La Segnalazione della **Base Contributiva** va prodotta e inviata due volte l'anno, con cadenza semestrale e date di riferimento 31/12 e 30/06.

Ai fini dell'efficienza e della tempestività della comunicazione tra Fondo e Consorziate in materia di segnalazioni statutarie, nell'Area Riservata "Comunicazioni e download" del sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it) sono disponibili i seguenti moduli:

\* il "Modulo dati del Referente per la ricezione della segnalazione statutaria", i cui dati servono a individuare, per ciascuna banca, il referente cui il FITD avrà cura di inviare le comunicazioni inerenti le segnalazioni statutarie;

\* il "Modulo dati del Dirigente responsabile", contenente le informazioni necessarie per l'operatività della procedura Indinform.

<sup>31</sup> L'omessa o tardiva comunicazione comporta l'applicabilità delle sanzioni di cui all'Art. 9, comma 2, lettera c), dello Statuto (si veda il paragrafo 1.8.1 del Manuale).

<sup>32</sup> In materia di rettifiche, si rammenta che ogni eventuale modifica relativa a voci di matrice dei conti computate nel calcolo degli indicatori gestionali deve essere acquisita nelle evidenze segnaletiche della Banca d'Italia. Da qui, il dato rettificato viene comunicato al Fondo nei flussi periodici oggetto di invio in base al Protocollo 2001. Si noti che, qualora il momento delle rettifiche segua quello della predisposizione del flusso per il FITD da parte di Banca d'Italia, è possibile che gli indicatori trasmessi alle banche non comprendano tali rettifiche. Per tenere conto di tali eventuali difformità, il FITD ha introdotto una metodologia per il ricalcolo degli indicatori gestionali (si veda paragrafo 3.2 della presente Appendice).



E' opportuno che ogni consorziata compili e invii detti moduli al FITD, via fax o via e-mail secondo le indicazioni fornite, con congruo anticipo rispetto alla prima scadenza segnaletica, se si tratta di banca di nuova costituzione, oppure in ogni caso in cui si siano verificati cambiamenti ai dati in precedenza comunicati al FITD.

### 3.1 Schema per l'invio delle segnalazioni - Gli Indicatori Gestionali

In base al Protocollo Bankit-FITD, le scadenze risultano le seguenti:

<b>data di riferimento</b>	<b>periodo di produzione del flusso elaborato da Bankit</b>
31 dicembre	mese di <i>maggio</i> (anno successivo)
31 marzo	mese di <i>giugno</i> (stesso anno)
30 giugno	mese di <i>novembre</i> (stesso anno)
30 settembre	mese di <i>dicembre</i> (stesso anno)

Resta valida la distinzione tra le date di dicembre e giugno, alle quali si valutano i profili gestionali e la posizione statutaria di tutte le banche, e le date di marzo e settembre in cui la valutazione riguarda le sole consorziate con posizione statutaria in Medio e Alto rischio, rispettivamente, al dicembre e giugno precedenti.

Il flusso elaborato con riferimento marzo/settembre viene costruito effettuando il trascinarsi dei dati relativi agli indicatori D1 e D2, nonché da giugno 2008 anche del numeratore di A1, dalla data di rilevazione precedente (dicembre/giugno), in quanto le voci di matrice dei conti che compongono i relativi aggregati hanno periodicità semestrale.

Si rammenta che il modello cartaceo prodotto dalla procedura software del Fondo (per la BC), così come quello disponibile all'interno dell'Area Riservata alle Consorziate del sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it) (il Prospetto Riepilogativo degli indicatori gestionali), non deve in alcun caso formare oggetto di invio al FITD ma essere conservato adeguatamente da ciascuna banca al proprio interno.

### 3.2 Il Sistema di rettifica degli Indicatori Gestionali

In relazione al Protocollo siglato con la Banca d'Italia, che prevede l'invio al FITD dei dati relativi agli Indicatori Gestionali attraverso un flusso con cadenza trimestrale costruito a partire dalle evidenze segnaletiche di matrice dei conti, il Fondo ha valutato opportuno introdurre una procedura per la gestione delle *eventuali rettifiche alle forme tecniche di matrice coinvolte nel calcolo degli indicatori*, qualora tali modifiche siano dalle singole banche inoltrate alla Vigilanza in un momento successivo a quello in cui la stessa produce il cd da inviare al Fondo (*rettifiche successive*).



Come evidenziato nel paragrafo precedente, il cd viene prodotto e inviato dalla Banca d'Italia al Fondo nel corso del mese di *maggio* per la segnalazione riferita al 31/12 dell'anno precedente, nel mese di *novembre* per la segnalazione riferita al 30/06 dell'anno in corso; per quanto riguarda le trimestrali, l'invio è previsto nel mese di *giugno* per gli indicatori al 31/03 e in *dicembre* per quelli al 30/09.

La stesura di semplici regole, per l'implementazione di un sistema che tenga conto delle eventuali *rettifiche di matrice successive agli invii ufficiali degli Indicatori Gestionali* alle diverse date, appare opportuna per contemperare l'esigenza delle Consorziati ad avere un dato in linea con le segnalazioni di matrice con quella del Fondo a non appesantire le elaborazioni periodiche concernenti l'estrazione dei dati dal cd Banca d'Italia.

Quanto alle banche consorziate, si rammenta la responsabilità a carico delle stesse di controllare e conservare al proprio interno i prospetti contenenti gli Indicatori Gestionali e la Posizione Statutaria, nonché il principio in base al quale, stante la natura del dato utilizzato per gli Indicatori del FITD, ogni eventuale modifica a voci di matrice coinvolte nel calcolo può unicamente transitare attraverso la Vigilanza e da questa essere trasferita al Fondo attraverso i cd periodici oggetto del protocollo.

Ciò premesso, con riferimento esclusivamente alle richieste di ricalcolo pervenute nel rispetto dei **termini e delle condizioni** dal FITD specificatamente indicati, il Fondo avrà cura di effettuare il "ricalcolo" degli Indicatori Gestionali e della Posizione Statutaria della Consorziata in base al flusso informativo contenuto nei cd BI riferiti, al più, ai due trimestri successivi a quello cui la richiesta fa riferimento, qualora il dato risulti effettivamente difforme da quello in precedenza comunicato e comprensivo delle eventuali rettifiche non recepite nel primo invio.

Gli Indicatori ricalcolati saranno messi a disposizione della banca che ne ha fatto richiesta con la consueta modalità dell'inserimento del prospetto riepilogativo nell'area "Dati Riservati".

### **Termini e condizioni**

Conditio sine qua non ai fini del ricalcolo è che la banca interessata effettui una richiesta formale al Fondo entro il termine non prorogabile di 15 giorni dalla data di comunicazione degli Indicatori Gestionali da parte del FITD.

Si considera data della comunicazione degli Indicatori Gestionali da parte del Fondo quella dell'inserimento del relativo prospetto nell'area "Dati Riservati" del sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

La banca può inoltrare al Fondo la suddetta richiesta anche nell'ipotesi in cui non abbia ancora effettuato alcuna rettifica antecedente alla segnalazione statutaria, ma voglia procedervi in seguito alla verifica dei dati trasmessi dal FITD.



La richiesta potrà essere fatta pervenire al Fondo attraverso l'area "Dati Riservati" del sito [www.fitd.it](http://www.fitd.it) oppure, alternativamente, mediante fax.

Per le richieste pervenute nel termine indicato, indipendentemente dall'incidenza della rettifica di matrice sul valore dell'Indice Sintetico e/o nella Posizione Statutaria della consorziata, gli uffici del Fondo provvederanno alle opportune verifiche e ad eseguire il ricalcolo degli indicatori qualora la rettifica risulti recepita nel cd della Banca d'Italia riferito, al massimo, al secondo trimestre successivo a quello per cui la richiesta viene formulata.

Gli indicatori ricalcolati saranno messi a disposizione della banca richiedente all'interno dell'area "Dati Riservati" del sito web del FITD.

La richiesta di rettifica pervenuta nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati sospende l'applicabilità delle sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 9 dello Statuto del FITD fino al momento dell'avvenuta rettifica; la sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) trova applicazione sulla base dell'ultima segnalazione disponibile, indipendentemente dalla presentazione di domande di rettifiche alla stessa riferibili.

Come disposto dall'articolo 12 dell'Appendice allo Statuto, il calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento è effettuato annualmente con riferimento alla situazione in essere al 30 giugno, indipendentemente dall'eventuale presentazione di domande di rettifiche riferite a detta data di segnalazione.

La descritta regolamentazione è in vigore dalla segnalazione degli Indicatori Gestionali riferiti a giugno 2004, trasmessi alle Consorziato nel corso del successivo mese di dicembre.

### 3.3 Schema per l'invio delle segnalazioni - La Base Contributiva

Il sistema delle scadenze oggi in vigore è articolato come segue:

<b>Data di riferimento</b>	<b><u>30-giugno</u></b>	<b><u>31-dicembre</u></b>
<i>Termine d'invio</i>	<i>31 Ottobre</i>	<i>30-aprile</i>
Banche tenute alla segnalazione Modelli da compilare	Tutte <b><i>Tutti i modelli F10</i></b>	Tutte <b><i>Tutti i modelli F10</i></b>

I modelli cartacei relativi alla Base Contributiva devono essere compilati a cura delle consorziate e dalle stesse conservati, senza essere oggetto di invio agli uffici del Fondo.



## 4. La procedura elettronica

### 4.1 Lo scambio delle informazioni tra Fondo e consorziate

Per la produzione e l'invio delle Segnalazioni Statutarie è stata di recente (febbraio 2011) predisposta dagli Uffici del FITD una nuova procedura elettronica denominata **Web Sacc**, le cui modalità d'uso vengono illustrate in dettaglio in un apposito manuale<sup>33</sup> a disposizione delle consorziate sul sito internet del Fondo Interbancario [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

Il Web Sacc costituisce il portale per la gestione integrata delle segnalazioni statutarie dovute dalle banche aderenti al Fondo, nonché di ogni comunicazione tra questi e le consorziate.

La finalità precipua della nuova interfaccia di comunicazione è riconducibile alla gestione delle Segnalazioni Statutarie, cui le banche aderenti sono chiamate in base al dettato dell'articolo 26 dello Statuto del FITD. La funzionalità si estende, inoltre, a tutte le altre comunicazioni, riconducibili o meno agli obblighi segnaletici, il cui scambio si renda necessario tra il Fondo e le consorziate.

Si osservi che, a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2010, il Web Sacc si sostituisce alle due procedure elettroniche da tempo in uso, rispettivamente, per la segnalazione della Base Contributiva al Fondo da parte delle banche aderenti e per l'invio alle stesse dei report contenenti gli Indicatori Gestionali da parte del Fondo: il FITD2003 e l'area riservata Indinform. Sotto questo aspetto va, altresì, specificato che il Web Sacc innova profondamente gli aspetti operativi volti alla produzione della Base Contributiva, pur salvaguardandone i necessari aspetti di continuità, mentre si mantiene sostanzialmente in linea con la precedente modalità di comunicazione degli Indicatori Gestionali.

La piena operatività della nuova procedura a valere dalla segnalazione del 31 dicembre 2010 segue a un ampio periodo di test da parte degli Uffici del Fondo, al proprio interno e con un gruppo di banche consorziate che si sono rese disponibili per le necessarie verifiche prima del rilascio ufficiale.

L'accesso al Web Sacc avviene attraverso la sezione "dati Riservati" del sito internet del FITD. Si tratta di un'area ad accesso esclusivo, regolamentata attraverso una specifica password che il Fitd provvede ad assegnare alla persona designata dalla banca, analogamente a quanto previsto in precedenza con il sistema Indinform.

Al fine della corretta e piena operatività dell'Area in oggetto, è fatta richiesta a ogni nuova Consorziate di inviare, tramite fax, l'apposito modulo ("Modulo dati del Dirigente responsabile") completo dei dati richiesti, sulla base delle indicazioni fornite in dettaglio all'interno del website del Fondo. Inoltre, tutte le banche

---

<sup>33</sup> Si tratta del documento "Web SACC: il sistema di scambio delle informazioni tra FITD e consorziate".



aderenti sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento inerente ai dati in precedenza trasmessi al FITD.

All'interno dell'interfaccia di comunicazione si distinguono le sezioni dedicate agli Indicatori Gestionali e alla Base Contributiva.

Nella prima, alla banca è data la possibilità di scaricare tutti i report in formato pdf inseriti dal Fondo alle varie date di riferimento degli indicatori, per la singola banca o, nel caso della capogruppo, per tutte le banche appartenenti al gruppo bancario.

La seconda sezione, relativa alla Base Contributiva, è attiva solo nel periodo della segnalazione semestrale riferita al 31/12 e al 30/06 e consente la trasmissione dei dati riferiti alla BC della singola banca o, nel caso della capogruppo, di tutte le banche appartenenti al gruppo bancario.

#### 4.1.1 La Base Contributiva

La procedura elettronica consente la produzione della segnalazione di Base Contributiva da inviare al FITD estraendo, ove possibile, i dati necessari per il calcolo delle Voci Fondo direttamente dalle matrici della banca. Come nei software precedenti, infatti, il Web Sacc richiede all'operatore di fornire i file in formato testo relativi alle basi informative della banca per le date di segnalazione (30/06 e 31/12), ai fini del calcolo degli aggregati di Base Contributiva. Laddove non fosse possibile disporre delle matrici da caricare, la banca può scegliere di procedere a una segnalazione manuale.

Fondamentale per la corretta produzione della segnalazione è il *Glossario FITD per la Base Contributiva*, costantemente aggiornato dagli Uffici del Fondo e contenente l'insieme delle informazioni che devono essere tratte dalla matrice per il calcolo corretto della BC<sup>34</sup>.

Una volta completata l'operazione di messa a disposizione dei file di matrice, la procedura ne acquisisce il contenuto e provvede a estrarre e ad aggregare, sulla base del Glossario, le singole voci di matrice necessarie per costruire le voci Fondo. Si rammenta che il Mod. F10-BC3 deve essere completato tramite inserimento manuale, riferendosi a informazioni non ritraibili dalla matrice.

---

<sup>34</sup> Attualmente, il calcolo della Base Contributiva si fonda sulla composizione del Glossario per la BC in linea con il 2° aggiornamento della Circolare 272/2008 "Matrice dei Conti" di febbraio 2011.

Inoltre, sono stati recepiti i cambiamenti introdotti a partire da giugno 2010 con il 3° aggiornamento della Circolare 140/91 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela" del 29 dicembre 2009. Ciò ha comportato l'aggiunta di tre nuovi sottogruppi all'interno dell'aggregato BC3600 "depositi delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione, degli organismi collettivi di investimento del risparmio", relativi a: 249 "società veicolo (SV)"; 717 = "società veicolo dei paesi UE membri dell'UM"; 718 = "società veicolo dei paesi UE non membri dell'UM".



Si osservi che, per eseguire correttamente la segnalazione della BC, non è necessario inviare alcun file al Fondo attraverso e-mail come previsto nelle precedenti procedure, in quanto il salvataggio della segnalazione nel Web Sacc ne determina la produzione immediata e l'inserimento automatico in un archivio dedicato gestito direttamente dal Fondo. In caso di più salvataggi successivi, eventualmente per modifiche cui la banca abbia ritenuto necessario procedere prima della scadenza del termine per la segnalazione, il Fondo terrà conto dell'ultimo effettuato in ordine di tempo.

Inoltre, all'atto del salvataggio nel Web Sacc, il sistema produce automaticamente una e-mail di avviso che viene inoltrata agli uffici del Fondo, così come l'acquisizione della segnalazione da parte del Fondo determina in automatico l'invio di un'analogha e-mail di avviso alla banca segnalante.

Si raccomanda alla Banca Consorziata di non inviare in nessun caso il cartaceo della segnalazione al FITD, ma di conservarlo al proprio interno.

#### *4.1.2 Gli Indicatori Gestionali*

Come già evidenziato, in forza del vigente Protocollo di intesa sottoscritto dal FITD con la Banca d'Italia, l'Organo di vigilanza, attingendo ai propri archivi ufficiali, predispone un'apposita base dati contenente gli aggregati utili per il calcolo degli Indicatori Gestionali e la trasmette al Fondo mediante un flusso informativo periodico.

Allo scopo di assicurare maggiore rapidità e sicurezza nello scambio delle informazioni con le banche consorziate, il FITD ha predisposto fin dal 2004 un'apposita area di scambio basato sul linguaggio internet https (il sistema Indinform), ora sostituita dal Web Sacc.

Resta invariato il sistema delle cartelle ad accesso esclusivo per le singole consorziate, dalle quali scaricare i report degli Indicatori Gestionali alle varie date o sulle quali caricare eventuali comunicazioni specifiche per il fondo, ancorato a un sistema di notifiche automatiche.


Ogni nuovo inserimento di un file da parte del FITD nella cartella di una banca all'interno del Web Sacc determina l'invio di una e-mail automatica di avviso all'indirizzo comunicato dalla banca; quando la consorziata effettua il primo download del file, il FITD riceve una mail automatica di verifica. Ne consegue che la banca non è tenuta a inviare al Fondo alcuna comunicazione (via fax o altro mezzo) di conferma della ricezione del documento relativo agli indicatori.

Analogamente, l'inserimento di un documento da parte della banca determina l'invio della e-mail di avviso agli uffici del Fondo e di quella di notifica alla banca all'atto della prima lettura del documento da parte del FITD.



Per quanto riguarda i pdf degli indicatori gestionali, resta confermata la responsabilità soggettiva del dirigente indicato dalla banca di trasmettere i dati ricevuti all'alta Direzione, curando di ritirarne le sottoscrizioni previste dal prospetto riepilogativo in formato pdf trasmesso dal FITD.

**Il modulo firmato non deve formare oggetto di invio agli uffici del Fondo ma essere debitamente conservato dalla Banca.**





## Appendice terminologica

Di seguito si riportano le definizioni dei principali termini utilizzati nel presente manuale per descrivere il sistema delle Segnalazioni Statutarie del FITD e di quelli più in generale riconducibili alla materia dell'assicurazione dei depositi in ambito internazionale (con particolare riferimento alla regolamentazione vigente nell'Unione Europea).

### A

**Accordo Bilaterale (AB)** => si tratta di un accordo stipulato tra sistemi di garanzia dei depositi di paesi membri dell'UE: *"Qualora una succursale chieda di aderire a un sistema dello Stato membro ospitante per avere una copertura supplementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine norme e procedure appropriate ai fini del pagamento dell'indennizzo ai depositanti presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 si applicano"* gli orientamenti contenuti nell'Allegato II della Direttiva 94/19/CE;

**Adverse selection** => in termini generali, inefficienza informativa che riguarda l'eventualità di effettuare una selezione avversa in sede di valutazione dell'affidamento; con riferimento all'assicurazione dei depositi in un sistema volontario, tendenza delle banche più rischiose a scegliere l'assicurazione dei depositi e a non farlo delle banche meno rischiose;

**Armonizzazione minima** => processo di convergenza delle singole legislazioni nazionali dei paesi aderenti all'Unione Europea verso gli standards minimi fissati dalla normativa a livello comunitario;

**Asimmetria Informativa** => *adverse selection; moral hazard.*

### B

**BAC** => *Banking Advisory Committee* - Funzioni principali: (1) redigere nuove proposte per la legislazione Europea in ambito bancario, da comunicare alla Commissione Europea, e successivamente, da presentare al Parlamento e al Consiglio Europeo; (2) assicurare alla Commissione che le sue legislazioni siano correttamente implementate in tutta l'UE. Questi due compiti di consulenza sono definiti nel Titolo VI della *Codified Banking Directive*; (3) il BAC può inoltre agire come comitato di supervisione ("*comitology*") per assistere la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di implementazione per fare i necessari aggiornamenti tecnici su certe disposizioni della *Codified Banking Directive*, secondo la procedura stilata dalla Decisione 1999/468/EC (*Council Decision 1999/468/EC* del 28 giugno 1999 che stabilisce le procedure per l'esercizio dei poteri di implementazione conferiti alla Commissione) Articolo 5. Questa funzione di "*comitology*" si trova nel Titolo VII della *Codified Banking Directive*. Al numero 67 c'è il link tra il BAC stabilito nell'Articolo 57 e il comitato di supervisione stabilito nell'Articolo 60(2). Oltre a ciò, sono stati conferiti al BAC altri precisi compiti di consulenza. Il BAC è composto da rappresentanti di alto livello di ciascuno Stato Membro e della Commissione. E' presieduto da un rappresentante dello Stato Membro quando opera la sua funzione di consulenza e dalla Commissione quando agisce da "*comitology*". Sin dal suo primo incontro del 1979, il BAC ha notificato alla Commissione tutti gli aspetti della legislazione bancaria dell'UE, in particolare sulla creazione del mercato unico per i servizi bancari e sulla definizione di regole prudenziali per le istituzioni di credito. La funzione di consulenza rimane di gran lunga la sua attività dominante. Da quando gli è stato conferito questo ruolo nel 1989 (*Council Directive 89/647/EEC - Solvency Ratio Directive - Articolo 9*), il BAC ha svolto tale funzione "*comitology*" in quattro occasioni;



Da luglio 2005, quando si è riunito per la prima volta, l'**European Banking Committee** (EBC) ha preso il posto del BAC. E' guidato dalla Commissione Europea e si riunisce generalmente tre volte l'anno. L'EBC svolge sia funzione consultiva sia di "comitology". Assiste la Commissione nell'adozione delle misure necessarie per l'implementazione delle Direttive EU e fornisce consulenza sulle indicazioni politiche su questioni collegate all'attività bancaria. L'EBC si compone di delegati di alto livello dei paesi membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Possono essere invitati a partecipare osservatori della Banca Centrale Europea, del *Committee of European Supervisors*, di paesi dell'EFTA e di paesi candidati. L'EBC è anche chiamato "Level 2" *Committee* nell'ambito del quarto livello dell'approccio "Lamfalussy";

**Banca estera** => una società consociata (*subsidiary*) è incorporata come un'entità separata nello Stato ospite. Una succursale (*branch*), invece, è un'estensione della banca estera all'interno del paese ospitante. Consociate e succursali possono essere soggette a regole differenti e controllate in modo diverso dalla vigilanza di un paese ospite;

**Bank run** => corsa al ritiro dei depositi da una banca determinata dal timore del pubblico che la banca possa fallire e i depositanti andare incontro a perdite;

**Base Contributiva** => terminologia utilizzata dal FITD per identificare l'ammontare dei Fondi Rimborsabili (al 30 giugno di ogni anno) sui cui calcolare le quote di contribuzione (si vedano par. 2.1 e seguenti del presente Manuale);

**BCE** => Banca Centrale Europea ([www.ecb.int](http://www.ecb.int));

**BIS** => *Bank for International Settlement* - Banca dei Regolamenti Internazionali ([www.bis.org](http://www.bis.org));

**Blanket guarantee** => tipo di copertura che si ha in un paese a seguito di una dichiarazione del governo volta ad assicurare la garanzia di tutti i depositi ed eventualmente anche di altri strumenti finanziari;

**Bridge bank** => banca temporaneamente istituita e operante per acquisire attività e passività di un'istituzione fallita, fino a che non sia realizzata la decisione finale.

## C

**Commissione Europea - DG Internal Market and Services** => è la Direzione Generale della Commissione ([www.ec.europa.eu/internal\\_market/bank](http://www.ec.europa.eu/internal_market/bank)) riferita al settore dei servizi finanziari, in cui confluiscono le problematiche relative agli schemi di garanzia dei depositi;

**Coinsurance** => (Direttiva, art. 7, par. 4) "*Gli Stati membri possono limitare la garanzia di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 a una determinata percentuale dell'importo dei depositi. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90% del totale dei depositi finché l'importo da rimborsare a titolo della garanzia non raggiunga quello menzionato al paragrafo 1*"; questo meccanismo è stato **eliminato** con la modifica della Direttiva 94/19/CE, deliberata dal Parlamento Europeo in seduta plenaria il 18 dicembre 2008 e recepita nella Direttiva 2009/14/CE di marzo 2009;

**Contagio (rischio di)** => diffusione della corsa al ritiro dei depositi, e dunque della situazione di crisi, da una singola banca ad altri intermediari finanziari nel sistema;

**Conto congiunto** => (Direttiva, art. 1) "*conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti, due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone*";

**Cross-border** => operazioni *cross-border* (o transfrontaliere) sono quelle che, sempre più frequentemente, interessano gli intermediari finanziari operanti su più mercati all'interno dell'UE.



**D**

**Deposito** => (Direttiva, art.) *“i saldi creditorî, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio”*. In base alla definizione data dall'art. 27, comma 1 dello Statuto del FITD: *“... sono ammessi al rimborso i fondi acquisiti dalle consorziate con obbligo di restituzione, in euro e valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito a essi assimilabili”*;

**Depositi assicurati (protetti; fondi oggetto di tutela)** => tutti i depositi dovuti e pagabili, al netto delle esclusioni, prima che sia applicato il limite di copertura. In base allo Statuto del FITD, sono fondi oggetto di tutela i depositi di cui all'art. 27, comma 1, al netto delle esclusioni di cui al comma 2, prima dell'applicazione del limite massimo di rimborso per depositante di cui al comma 3;

**Depositi esclusi (esclusioni)** => depositi dovuti e pagabili esclusi dalla protezione del Fondo (si veda l'art. 27, comma 2 dello Statuto del FITD);

**Depositi garantiti (rimborsabili)** => tutti i depositi dovuti e pagabili, al netto delle esclusioni, dopo l'applicazione del limite di copertura;

**Deposito indisponibile** => (Direttiva, art. 1) *“un deposito dovuto e pagabile e che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali a esso applicabili e laddove i) le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare. Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre ventuno giorni dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; oppure, ii) un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione di cui sopra”*;

**Direttiva** => Direttiva 94/19/CE del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e successivi emendamenti;

**Direttiva 2009/14/CE** => Direttiva dell'11 marzo 2009 recante modifica della Direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso. Recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 49 del 24 marzo 2011;

**Direttiva 97/9/CE** => Direttiva del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori;

**DGS (Deposit Guarantee Scheme)** => anche **DIS (Deposit Insurance Scheme)**;

**Divieto di esportazione (clausola)** => cfr. *Topping - down*.

**E**

**EBA** => *European Banking Authority*: istituita dal Regolamento CE n. 1093/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 e operativa ufficialmente dal 1° gennaio 2011. Ha assunto i compiti e le responsabilità del CEBS (*Committee of Banking Supervisors*);

**EBC** => *European Banking Committee*: da luglio 2005 ha preso il posto del BAC (si veda);

**EFDI** => *European Forum of Deposit Insurers* ([www.efdi.net](http://www.efdi.net));

**Ente creditizio** => (Direttiva, art. 1) *“un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto”*;

**Esclusioni** => depositi esclusi dalla tutela (si veda l'art. 27, comma 2 dello Statuto del FITD);





**F**

**Filiale** => succursale;

**Financing (funding)** => metodologia/e di finanziamento di uno schema di garanzia dei depositi;

**Fondi Rimborsabili (Base Contributiva)** => come definito nell'art. 27 dello Statuto del FITD, "sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle consorziate con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito a essi assimilabili". Le fattispecie escluse dalla tutela del Fondo sono indicate al successivo comma 2;

**Fondo** => termine utilizzato per indicare sia lo schema di garanzia dei depositi sia l'ammontare delle risorse che lo schema raccoglie dalle istituzioni aderenti come contribuzioni periodiche;

**FSB (Financial Stability Board)** => il *Financial Stability Board* ([www.financialstabilityboard.org](http://www.financialstabilityboard.org)) costituito nel 1999, riunisce regolarmente rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali. Il Forum si propone di promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza.

**G**

**Garanzia dei depositi** => assicurazione/tutela dei depositi;

**GDP** => *Gross Domestic Product* = Prodotto Interno Lordo (PIL).

**H**

**Home Country Control** => principio base della regolamentazione comunitaria in materia di intermediari finanziari e creditizi all'interno dell'UE. Controllo da parte delle autorità del paese d'origine e riconoscimento, negli Stati membri ospitanti, della normativa applicabile all'ente creditizio che, unitamente alle sue succursali, costituisce un'unica entità soggetta a un unico riconoscimento e a un controllo accentrato delle sue attività all'interno dell'UE.

**I**

**IADI** => *International Association of Deposit Insurers* ([www.iadi.org](http://www.iadi.org));

**Indice Sintetico (IS)** => nel sistema delle segnalazioni statutarie FITD, l'IS è la somma dei coefficienti attribuiti agli indicatori dei profili gestionali (si vedano il paragrafo 1.8 e seguenti del presente Manuale);

**Indice Sintetico Medio Ponderato (ISMP)** => nel sistema delle segnalazioni statutarie FITD, è calcolato al 30 giugno di ogni anno per correggere la quota di contribuzione delle banche aderenti; è dato dalla media ponderata degli IS delle ultime tre segnalazioni ordinarie (art. 5 dell'Appendice allo Statuto FITD). I pesi sono attribuiti in modo da valutare maggiormente le segnalazioni più vicine nel tempo (si veda il paragrafo 2.3.3 del presente Manuale);

**IMF** => *International Monetary Fund* ([www.imf.org](http://www.imf.org));



**Indinform** => sistema di comunicazione e scambio dati con le banche aderenti che il FITD ha utilizzato dal 2004 al 2010 (si veda il paragrafo 4.2 dell'appendice al presente Manuale), ora sostituito dal Web Sacc;

**Intervento** => nella generalità dei casi, rimborso dei depositanti. Alcuni Schemi hanno a disposizione ulteriori tipologie di intervento, nella forma di assistenza preventiva, concessione di garanzie o prestiti, sostegno in operazioni di trasferimento di attività e passività ad altri intermediari o altro. Per il FITD, si vedano gli articoli 27, 28 e 29 dello Statuto.

## L

**Least cost principle** => principio in base al quale un DGS sceglie la modalità di intervento meno costosa tra quelle previste dalla regolamentazione;

**Lender of last resort (LLR)** => funzione svolta da una banca centrale che consiste nel fornire liquidità di ultima istanza al sistema finanziario;

**Libertà di stabilimento** => principio di libertà secondo cui un operatore economico (una persona o una società) può stabilire un'attività economica in modo stabile e continuo in uno o più Stati Membri;

**Livello di copertura** => livello massimo di garanzia riconosciuta, da uno schema, a ciascun depositante per i depositi da questi detenuti presso un ente creditizio aderente allo schema stesso, in misura non inferiore al minimo armonizzato fissato dalla Direttiva ed eventualmente superiore in base a disposizioni in tal senso delle singole legislazioni nazionali.

**Livello di impegno** => per gli schemi con sistema di contribuzione ex-post (o per la parte e-post dei sistemi misti), ammontare, anche espresso in percentuale, dei depositi assicurati o di quelli rimborsabili, che le banche aderenti a uno schema si impegnano a rendere disponibile in caso di intervento.

## M

**Matrice dei conti** => base informativa articolata in sezioni informative da cui è costituito il sistema delle segnalazioni statistiche di vigilanza della Banca d'Italia;

**Meccanismo di regressività** => nel sistema delle segnalazioni statutarie FITD, meccanismo di correzione della quota millesimale proporzionale (art. 14 dell'Appendice allo Statuto) in base al quale si prevede una percentuale di aggravio o di sgravio inversamente legata alla dimensione della banca, ovvero all'ammontare della base contributiva. Le banche più grandi beneficiano di una riduzione della quota proporzionale, il cui ammontare è ripartito tra le banche con base contributiva più bassa (si veda il paragrafo 2.3.2 del presente Manuale);

**Modello F10BC1 / 2 / 3 / 4** => nel sistema delle segnalazioni statutarie FITD, modelli utilizzati per la segnalazione semestrale della base contributiva al Fondo (cfr. par. 3.2 del presente Manuale);

## N

**Netting arrangements** => riduzione delle somme assicurate di un depositante per la parte che lo stesso soggetto ha preso dal medesimo istituto fallito a titolo di prestito; oppure, riduzione del debito del depositante per l'importo del deposito al di sopra del limite di copertura.



O

**Oggetto della garanzia** => depositi, come definiti dalla Direttiva e dalle legislazioni nazionali;

**Open-bank assistance** => metodo di soluzione della crisi nel quale una banca a rischio di fallimento riceve assistenza nella forma di un prestito diretto, di una fusione assistita o di un acquisto di attività.

P

**Paybox** => schema la cui attività è limitata all'erogazione delle somme necessarie per fare fronte a un intervento in rimborso dei depositanti, deciso e gestito da altre autorità;

**Posizione Statutaria** => nel sistema delle segnalazioni statutarie FITD (art. 2 dell'Appendice allo Statuto), posizione di rischio complessiva della banca determinata in base al posizionamento rispetto agli indicatori gestionali (calcolo dell'IS);

**Protocollo di intesa** => nel sistema delle segnalazioni statutarie FITD, protocollo siglato nel 2001 tra Banca d'Italia e Fondo per la produzione di un flusso periodico di dati di matrice utili ai fini degli indicatori gestionali (si veda il paragrafo 1 dell'appendice al presente Manuale).

Q

**Quota di contribuzione** => è la quota, calcolata sulla base dei FR, che viene applicata a ogni singola aderente per gli interventi, nonché per il pagamento delle spese operative. Per il FITD, la quota di contribuzione è calcolata applicando due meccanismi di correzione alla quota proporzionale, l'uno in base alla dimensione delle banche aderenti, l'altro in base alla loro rischiosità (cfr. par. 2.3);

**Quota proporzionale millesimale** => (art. 13 dell'Appendice allo Statuto del FITD) è data dal rapporto tra la base contributiva della banca e la somma dei fondi rimborsabili a livello di sistema, si esprime in millesimi ed è corretta con gli aggravati e gli sgravati derivanti dall'applicazione del meccanismo di regressività e dell'indice sintetico medio ponderato.

R

**Risk based contribution** => contribuzione corretta per il rischio, ossia differenziata in base alla specifica rischiosità di ciascuna banca aderente a un sistema di garanzia dei depositi;

**Risk minimiser** => sistema di assicurazione dei depositi con il potere di ridurre il rischio che fronteggia. Questi poteri possono includere la capacità di controllare l'ingresso e l'uscita dal sistema di garanzia dei depositi, il controllo e la gestione dei propri rischi, la possibilità di condurre ispezioni presso le banche, o di richiederne l'esecuzione;

**Rischio sistemico** => forma di rischio con implicazioni per la salute generale del sistema finanziario, in termini di stabilità finanziaria e condizioni economiche generali.

S

**Safety net** => in un sistema finanziario, rete di sicurezza composta dalla Banca Centrale, dall'Organo di Vigilanza, dal LLR (*lender of last resort*) e dallo/dagli schemi di garanzia dei depositi;



**Set-off** => compensazione netta. In caso di rimborso del depositante viene rimborsata la posizione netta riveniente dalla differenza fra poste attive e passive;

**Sistema di contribuzione** => modalità di raccolta dei premi da parte di un DGS, distinguendo fra raccolta precedente o successiva all'intervento;

**Società Europea (SE)** => da giugno 2004, lo Statuto di Società Europea è divenuto un nuovo strumento, basato sul diritto Comunitario, che permette alle società di adottare la forma di Società Europea – conosciuto con il nome latino di '*Societas Europae*' (SE). Questo acronimo è utilizzato in tutte le lingue. Una SE è in grado di operare su un'ampia base Europea ed è governata dalla legge Comunitaria direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri. Lo Statuto di Società Europea è composto da due parti di legislazione, una Normativa (direttamente applicabile negli Stati Membri) stabilendo le regole e una Direttiva (che deve essere implementata nella legge nazionale) sul coinvolgimento del lavoratore. La creazione dello Statuto di Società Europea in pratica significa, che compagnie stabilite in più di uno Stato Membro sono capaci di fondersi e operare attraverso la UE sulla base di un unico gruppo di regole, con un management unificato e un unico sistema di segnalazione. Eviteranno perciò di dover sopportare costose perdite di tempo dovute alle differenti leggi nazionali. In particolare ci sono vantaggi in termini di riduzioni significanti per quanto riguarda i costi amministrativi e legali. Una Società Europea può essere costituita: dalla fusione di due o più società pubbliche di almeno due Stati differenti; dalla formazione di una holding company promossa da compagnie pubbliche o private di almeno due Stati differenti; (1) dalla creazione di una sussidiaria di una compagnia di almeno due Stati differenti; (2) dalla trasformazione di una public *limited company* che abbia avuto una sussidiaria in un altro Stato Membro, per almeno due anni. Recentemente, a marzo 2010, la Commissione Europea ha avviato una consultazione sul funzionamento dello Statuto della SE.

**Soglie statutarie** => nel sistema delle segnalazioni statutarie FITD, per ciascun indicatore sono fissate delle soglie, cui corrispondono quattro classi all'interno delle quali può collocarsi l'indicatore (si vedano il paragrafo 1.7 e seguenti del presente Manuale);

**Subsidiary** => consociata/controllata. Sede di attività di un ente creditizio, stabilita in un paese estero, dotata di personalità giuridica e costituita secondo il diritto del paese di stabilimento, al cui schema di garanzia dei depositi è tenuta a aderire (cfr. "banca estera");

**Succursale (branch)** => (Direttiva, art. 1) "*una sede di attività che costituisce parte di un ente creditizio, sprovvista di personalità giuridica, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nel medesimo Stato Membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato Membro sono considerate come una succursale unica*".

## T

**Target ratio** => è espresso dal rapporto tra l'ammontare del fondo e l'ammontare complessivo della grandezza utilizzata come misura di riferimento;

**Topping - down** => si fa riferimento alla deroga temporanea in vigore fino al 31/12/1999, in base alla quale la tutela garantita ai depositanti delle succursali di banca comunitaria in altro Stato UE non poteva eccedere, con riferimento tanto all'oggetto quanto al livello della garanzia, i limiti stabiliti dallo Schema di garanzia operante nel territorio dello Stato Membro ospite della filiale (clausola di divieto di esportazione). Il riferimento è all'art. 4, paragrafo 1, secondo comma della Direttiva "*Sino al 31 dicembre 1999 il livello e la portata, compresa la percentuale, di copertura forniti non devono superare il livello e la portata di copertura massimi offerti dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato Membro ospitante nel suo territorio*" (topping-down);



**Topping - up** => (Direttiva, art. 1) “Qualora il livello o la portata, compresa la percentuale, di copertura offerti dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante sia superiore al livello o alla portata di copertura forniti nello Stato membro in cui è autorizzato l'ente creditizio, lo Stato membro ospitante provvede affinché vi sia, nel proprio territorio, un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto cui possa aderire volontariamente una succursale al fine di completare la tutela già offerta ai suoi depositanti in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato d'origine. Il sistema a cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di enti a cui essa appartiene o quella che è corrispondente nello Stato membro ospitante”. La Direttiva 2009/14/CE ha armonizzato a 100.000 euro il livello di copertura nei paesi dell'Unione Europea, così abolendo la possibilità di ricorrere al *topping-up*. Resta al momento operante il *topping-up* per l'oggetto della garanzia, destinato comunque a essere eliminato con l'imminente completamento del processo di revisione della Direttiva 94/19/CE.

#### W

**Web SACC** => sistema integrato per la gestione delle segnalazioni statutarie e delle comunicazioni tra FITD e consorziate, in operatività dal 31/12/2010;

**Working Group on Deposit Guarantee Schemes** => con riferimento al processo attualmente in corso per la revisione della Direttiva 94/19/CE sugli schemi di garanzia dei depositi, il gruppo, organizzato dalla Commissione Europea e composto da rappresentanti delle autorità dei paesi comunitari e da esperti dei fondi di garanzia, si è riunito a Bruxelles a luglio e novembre 2009 e a febbraio 2010.

